0

Tipi di società

DDI+ Didattica Digitale Integrata Plus

PER COMINCIARE

Inquadra il QR code. Trovi gli strumenti per organizzare lo studio della Lezione.

Per studiare e ripassare

I contenuti della Lezione sono schematizzati in una **Presentazione**, che puoi modificare.

Per collegare le discipline

I collegamenti tra l'Educazione civica e le altre discipline sono raccolti e approfonditi nella **Bacheca**.
In questa Lezione trovi collegamenti con:

- Storia
- Filosofia
- Biologia
- Letterature classiche

ALLA FINE

Puoi ripassare la Lezione con la Sintesi audio.

1. Le società degli esseri umani e degli animali

Somiglianze e differenze

Per **società** si intende un'unione tra esseri viventi che hanno scopi comuni. La storia di come l'umanità si è evoluta e **organizzata**, di come le persone si sono riunite in grupp dandosi **regole** e **strutture** più o meno complesse, ovvero di come gli uomini si sono ordinati in società, ci insegna molto su di noi e sul nostro rapporto con ciò che ci circonda

In realtà, gli umani non sono i soli esseri a vivere gli uni con gli altri: anche le formi che, le api, i lupi e gli animali di molte altre specie fanno lo stesso. L'**etologia** (la scien za dei comportamenti animali) e la **sociologia** (la scienza dei comportamenti umani studiano le affinità e le differenze tra gruppi umani e gruppi animali. Più si appro fondiscono le ricerche, più le somiglianze appaiono numerose e impressionanti: tutt apparteniamo a un comune universo della vita. Con troppa leggerezza ci siamo con vinti di essere i signori del mondo, **padroni assoluti** della natura che ci circonda. Cos pensando, abbiamo posto una grande distanza, un solco invalicabile, tra le forme dell vita. Abbiamo diviso l'umanità dagli altri esseri viventi e abbiamo considerato tutt ciò che sta fuori di noi come "cose" di cui disporre a piacimento.

Gli uomini, una specie tra le altre

Le conseguenze negative di quest'atteggiamento umano sono incalcolabili: basti per sare al disprezzo per la vita degli animali, alla liceità che l'uomo si è riconosciuta di d struggere la natura, al consumo dissennato delle risorse della Terra. Tutto ciò è avvenu in nome di una certa idea moderna di **progresso** nella quale sono contemplati solo g interessi umani. Tutto il resto è stato degradato a strumento e **risorsa consumabile** nome di questo progresso [☛ ***Progresso per chi?***, p. 20] . Più che mai in questo mo mento storico vediamo gli effetti negativi di questo atteggiamento: cambiamenti clim tici, inquinamento, nuove epidemie sono conseguenze evidenti dell'illusione di pot sfruttare le risorse indiscriminatamente; tutto questo mette a rischio la salute stes delle persone, la qualità della vita, l'economia e l'accesso di tutti ai diritti fondamenta

Questa semplice constatazione dovrebbe comportare lo sviluppo di quella che potrebbe chiamare **cultura del limite**: la consapevolezza, cioè, che l'alterazione e

nsumo illimitato dei beni della natura possono nuocere alla vita e perfino alla so-
avvivenza degli esseri umani. Questi, infatti, sono una **specie animale tra le altre**,
bene con qualcosa in più che, nel grande flusso della vita, l'ha resa più comples-
e problematica. La specie umana ha acquisito la capacità di distinguere il bene e il
ale, di **scegliere** e **agire** di conseguenza.

grande maggioranza dei biologi ha convalidato, documentandola con innumerevo-
prove, l'ipotesi evoluzionistica formulata alla metà del XIX secolo da Charles Darwin
809-1882). Secondo l'**evoluzionismo**, lo sviluppo delle forme della vita, e dunque
che dell'essere umano, è avvenuto, avviene e avverrà (se la specie umana avrà un fu-
ro) attraverso innumerevoli processi biologici di **differenziazione** e **adattamento** al-
condizioni ambientali. L'essere umano non fa eccezione: è una specie in cammino,
me tutte le altre.

Evoluzionismo
Teoria formulata dal naturalista inglese Charles Darwin, secondo la quale gli esseri più evoluti o superiori derivano da quelli più semplici; lo sviluppo delle forme della vita è fondato su numerosi processi biologici che agiscono sulla variabilità dei caratteri ereditari.

comportamenti sociali simili

e somiglianze nella conformazione fisica e nel comportamento sociale con i nostri
ugini più prossimi – i primati antropomorfi: i gorilla e gli scimpanzé – sono nume-
ose e impressionanti. Studiando il loro comportamento sociale e paragonandolo a
uello dell'essere umano, gli etologi hanno osservato con sorpresa parecchie somi-
lianze. Ricordiamo: la competizione per il **comando**; la sottomissione a individui di
ango superiore; la gerarchia e la suddivisione del **lavoro** tra maschi e femmine; la
ooperazione per la **difesa** dai pericoli; la lotta per il possesso del proprio **territorio**;
'attaccamento e la protezione della prole; i legami di **amicizia** o inimicizia; i **rituali**
noffensivi in cui si sfogano gli istinti aggressivi e nocivi per la specie, il senso di ap-
partenenza al **gruppo** e la diffidenza verso gli estranei sono tutte cose che ci uniscono
alle specie animali che vivono in società. Si è anche visto che alcune specie animali svi-
luppano **capacità tecniche**, attraverso la costruzione di utensili rudimentali, insegna-
no le **esperienze acquisite** ai giovani e dispongono di propri linguaggi per trasmettere
informazioni. Possiedono qualcosa di simile a ciò che noi chiamiamo **tradizioni**. In-
somma, anche gli animali hanno una loro intelligenza e loro sentimenti: tutto ciò ci
obbliga a essere molto cauti nel fare distinzioni nette a vantaggio della specie umana.

Le somiglianze tra esseri umani e primati antropomorfi sono molteplici: riguardano sia la conformazione fisica sia i comportamenti sociali.
Gorilla recluso nello zoo di Melbourne in Australia. Gli occhi del primate sembrano occhi umani.

Educazione civica e Biologia
Consulta la **Bacheca interdisciplinare**

2. I caratteri specifici degli esseri umani

Se è vero, dunque, che esseri umani e animali hanno molto in comune, allora l'uomo non è niente di più di un animale? No, ed è infatti falso ciò che per molto tempo hanno sostenuto i nemici dell'evoluzionismo, cioè che analizzare l'essere umano solo in termini di dati biologici equivalga a sostenere che «l'uomo non è altro che una scimmia».

Gli esseri "superiori", cioè i più **complessi**, esistono perché vi sono quelli meno complessi che li precedono nella scala della vita, così come il gradino superiore di una scala non esisterebbe senza quello inferiore. Solo in questo senso, allora, è vero che l'essere umano è una scimmia: egli la "contiene" in sé. Ma rispetto alla scimmia, ha anche altre caratteristiche. Che vi sia **qualcosa in più**, che l'essere umano non sia **soltanto una scimmia**, è ciò che giustifica la domanda: che cosa è mancato a una creatura così simile a noi (la scimmia) perché potesse divenire come noi?

Per rispondere a questa domanda, il grande etologo, premio Nobel, **Konrad Lorenz** (1903-1989) ha indicato queste due capacità, particolarmente sviluppate negli esseri umani:

- la **coscienza** delle proprie azioni, cioè la correlazione dell'agire con il capire, ossia l'agire capendo che cosa si fa e perché lo si fa;
- la **curiosità**, ovvero un **atteggiamento esplorativo** che perdura fino alla vecchiaia e fa dell'uomo un essere che **aspira costantemente** a un "oltre", a differenza delle altre specie viventi, in cui la curiosità si esaurisce nelle prime fasi dell'esistenza e opera in vista dell'adattamento secondo la natura della specie.

In sintesi, si può dire che solo l'essere umano ha la capacità di **progredire coscientemente**; è il solo che ha la **libertà** di controllare, almeno in parte, il proprio destino, orientando, guidando, correggendo le trasformazioni della sua vita; solo l'essere umano è, almeno in parte, **padrone** di sé stesso.

La capacità di progredire coscientemente, esplorando, studiando, correggendo, è considerata un tratto distintivo dell'essere umano.
Un circolo di giovani studenti di Scienze naturali ritratti da Bernhard Heising nel 1952. Lipsia, Museum der bildenden Künste.

4. La capacità degli esseri umani di costruire le proprie società

Anche se, come abbiamo appena visto, non è del tutto conoscibile, la capacità dell'e **sere umano** di agire capendo gli consente di **influire sulla società** in cui vive, per pl smarla secondo progetti consapevoli. Questo punto distingue la società degli esse umani da quelle degli animali, anche dalle più evolute.

Le società degli **animali**, che ai nostri occhi appaiono immobili, sono anch'esse so gette al cambiamento, magari nel corso di millenni. Questo, tuttavia, non accade p effetto degli sforzi coscienti dei loro membri, ma in conseguenza della **pressione fattori ambientali** esterni che, modificandosi, influiscono sugli organismi vive e sui loro rapporti sociali. Per l'esigenza di sopravvivere (che sembra essere, tra leggi naturali del regno animale, quella fondamentale), possono essere indotti adattarsi alle nuove situazioni. Tutte queste **mutazioni adattative**, però, sono d terminate dalla **necessità**, non dalla libertà. Se l'adattamento non riesce, la speci cancellata dalla faccia della Terra.

Anche sull'essere umano e sulle sue relazioni sociali influisce la necessità di rispo dere alle esigenze biologiche elementari della sua specie (la riproduzione, la nut zione ecc.). L'uomo però, e **solo l'uomo**, dispone della capacità di **dare un senso** a sue azioni, usando la sua libertà per provvedere al soddisfacimento delle sue nec sità vitali; per porsi **scopi diversi** da quelli **solo biologici** (cioè scopi culturali, mor politici); per controllare i fattori della natura che possono influire sulla sua esister (si pensi agli studi in relazione al mutamento del clima, alle opere di bonifica di est territori, alla progettazione di coltivazioni intensive ecc., tutti ambiti pertinenti al cologia o scienza dell'ambiente), per modificare artificialmente addirittura i carat ri degli organismi viventi, ciò di cui si occupa l'ingegneria genetica. L'essere uma e la sua società possono, insomma, coscientemente **aprirsi al cambiamento**, pos no **mettersi in discussione**, possono in qualche misura sottrarsi alla pressione br delle circostanze ambientali.

Per le ragioni ora indicate la società degli esseri umani può dirsi una **società** (pot zialmente) **aperta**; la società degli animali può dirsi invece una **società chiusa**. La **lib tà** e, rispettivamente, l'**assenza di libertà** sono ciò che differenzia i due tipi di soci

Società aperta
È una società che non è data dalla natura, ma è frutto dell'essere umano; le sue caratteristiche essenziali sono la libertà e l'apertura al cambiamento (che include il pericolo di chiusure e involuzioni).

Società chiusa
È una società caratterizzata dall'assenza di libertà; sono società chiuse quelle degli animali, che tendono a ripetersi e si dispongono al cambiamento soltanto se vi sono costrette dalle circostanze esterne (e, in ultima analisi, dalle leggi di natura).

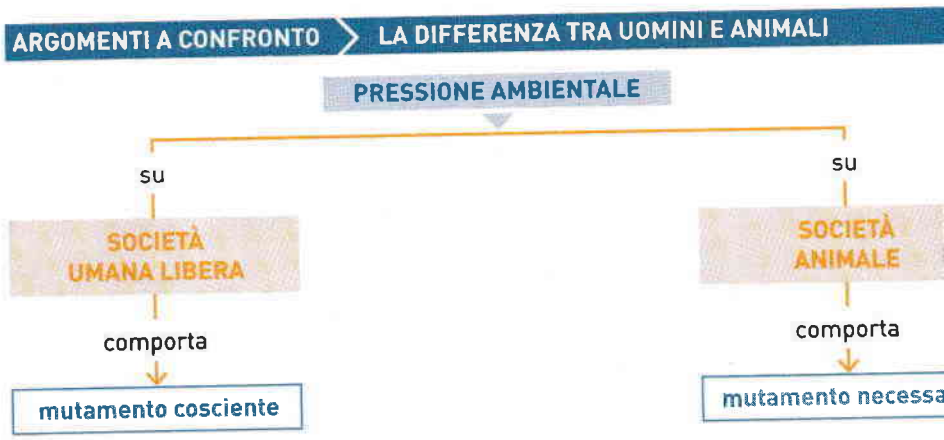

5. La società aperta e la libertà degli esseri umani

La **società aperta** è una realtà che non è data dalla natura, ma la sua realizzazione deve essere **conquistata dagli esseri umani**. Nei casi in cui per ignavia o, più spesso, per la determinante pressione dei bisogni biologici elementari (la difesa dalla natura ostile, l'insicurezza, la scarsità di cibo e degli altri beni primari, gli ostacoli alla riproduzione ecc.) prevale nell'uomo l'**animalità** e la sua libertà creatrice non ha modo di operare, allora la società umana non riesce a differenziarsi molto da una società animale, cioè una **società chiusa**.

Il metro di valutazione di una società aperta

Per molto tempo siamo stati abituati a giudicare le società come più o meno evolute, dunque come più o meno lontane da quelle animali. In particolare, le tante **società tribali** storicamente esistite o tuttora esistenti nel mondo sono state considerate spesso pressoché immobili, in quanto dominate dall'assillo quotidiano dei bisogni materiali legati alla sopravvivenza in ambienti naturali ostili. Questo giudizio, però, è condizionato dal nostro essere parti di una delle **società tecnologiche** dell'opulento mondo "occidentale", che tiene sotto controllo e può guidare le proprie trasformazioni anche con dispositivi informatici. Questo nostro punto di vista ha fatto da "**filtro distorsivo**" nei confronti delle società e della storia: il nostro modo di valutare le società umane è falsato perché si considera lo sviluppo tecnologico come il metro di giudizio della complessità sociale, e quindi dello sviluppo *tout court*. In passato, valutare una società come più arretrata, proprio perché tecnologicamente meno avanzata, ha avuto conseguenze anche molto drastiche: quante guerre, quante conquiste coloniali, quante sottomissioni sono state giustificate in nome di una "missione civilizzatrice"? Oggi, grazie a studi antropologici e storiografici che guardano alle popolazioni e ai processi storici senza la "lente" del progresso, siamo in grado di vedere quanta complessità ed elaborazione culturale ci sia stata in epoche e aree geografiche lontane da noi.

Testimonianze della "missione civilizzatrice" dei Paesi occidentali sulle altre culture, oggi considerata una violenza inaccettabile.

Vignetta
La scuola inizia della rivista americana «Puck» (1899). Lo Zio Sam, personificazione degli Stati Uniti, tiene una lezione a quattro studenti, simbolo delle popolazioni dei territori conquistati dagli Stati Uniti nel 1898: Cuba, Porto Rico, Hawaii e Filippine. All'estrema sinistra, un ragazzo afroamericano non è ammesso alla lezione e pulisce le finestre. Sullo sfondo, un ragazzo nativo siede da solo e legge un libro capovolto.

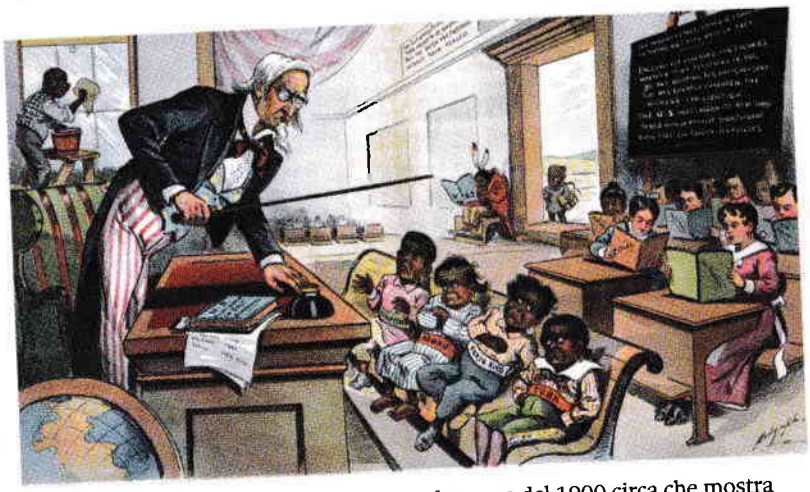

La copertina di un quaderno scolastico francese del 1900 circa che mostra l'arrivo "civilizzatore" dell'Europa tra le popolazioni africane e asiatiche. In realtà, le potenze coloniali, Francia compresa, imposero il loro ordine con la forza e instaurarono ovunque regimi di discriminazione razziale.

L'esercizio della libertà come metro di valutazione

La distinzione tra società umane più chiuse e società umane più aperte, ovviamente, esiste, ma non si devono fare tagli netti: se infatti nelle società umane più chiuse la **libertà creatrice** è sempre pronta a mettersi in movimento, non appena si presentino le condizioni favorevoli, nelle società più aperte, al contrario, incombe sempre la possibilità di involuzioni e chiusure, soprattutto quando venga minacciato il soddisfacimento di bisogni essenziali e gli uomini si dimostrino disposti a sacrificare la propria libertà alle esigenze della sopravvivenza.

Sta qui il punto essenziale: l'esercizio della libertà e il **bilanciamento** tra la **libertà individuale** e i **vincoli che regolano la convivenza** nella collettività sono i veri parametri che ci aiutano a "leggere" il funzionamento delle società contemporanee. Basti pensare, nella storia recente, all'affermazione del **fascismo** e del **nazismo**, tipiche manifestazioni di **società chiuse**, resi possibili dallo stato d'insicurezza materiale (disordine sociale) ed economica (disoccupazione e inflazione) in cui versava la precedente società democratica.

Si comprende così un meccanismo storico ricorsivo: i nemici delle società basate sulla libertà (**società aperte**) cercano prima di tutto di minare la **pacifica convivenza** diffondendo paura, ben sapendo che dall'insicurezza nascerà la richiesta di ordine a ogni costo e, quindi, si accetterà più facilmente la **soppressione della libertà**. Gli attentati, la paura dell'impoverimento, la disoccupazione, la paura della diffusione di malattie, i movimenti migratori e il conseguente timore di "invasione" da parte degli stranieri sono solo alcuni esempi di come la manipolazione della paura possa portare molte persone ad accettare, se non proprio a richiedere, limitazioni della libertà in cambio di un maggior senso di sicurezza.

Dalle considerazioni che precedono si può trarre una lezione. La storia umana è una **continua oscillazione** tra chiusure, che comprimono la libertà creatrice, e aperture, che la favoriscono. Chi ha avuto in sorte il privilegio di vivere in una società almeno parzialmente aperta e intende mantenerla così deve, prima di tutto, operare perché **non vengano meno le condizioni di sicurezza spirituale e materiale che alimentano la libertà** e perché non si generino le contro-cause che spingono a chiedere la fine della libertà in cambio di sicurezza.

CONCETTI COMPLESSI > **L'OSCILLAZIONE TRA SOCIETÀ APERTE E CHIUSE**

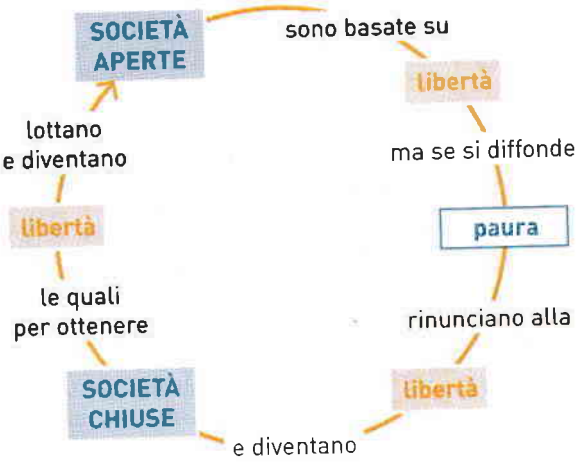

6. Società chiuse come alveari: la teoria organica

Alla luce di quanto sin qui detto, la **libertà** non è, oggi, solo un imperativo morale individuale, è anche una **esigenza collettiva** [**Lezione 6**] : vale come **premessa** per la ricerca di strade che conducono fuori dai vicoli ciechi in cui l'umanità si è cacciata in passato (i totalitarismi, per esempio) o potrebbe cacciarsi in futuro (derive dispotiche). La contrapposizione società chiuse/società aperte è dunque cruciale ed è per questo che rappresenta il vero **filo conduttore** di tutta la nostra riflessione, in particolare della Sezione 1. Prima di procedere oltre, però, occorre mettere a fuoco con maggiore precisione le caratteristiche dell'una e dell'altra società.

Organismi naturali collettivi Organismi che vivono secondo una legge naturale che non è stabilita dai loro membri, ma è da essi subita e immutabile. Un esempio di organismo naturale collettivo è l'alveare.

Le **società chiuse** assomigliano agli organismi naturali collettivi. Questo è un concetto di grande importanza, ricco di significati. Cerchiamo di comprenderli pensando a un classico esempio di organismo sociale naturale: l'**alveare**.

L'alveare è **necessario** alle api. Fuori di esso, l'ape isolata muore. L'ape singola esiste solo sul tavolo dell'entomologo. L'alveare garantisce la vita alle api, ma richiede a ciascuna lo svolgimento di un compito nell'interesse dell'intero alveare. C'è l'ape regina, con i fuchi che ne costituiscono la corte, ci sono le api guerriere e le api operaie: tutte svolgono funzioni essenziali alle quali sono **destinate** fin dalla nascita. Se potessero liberarsi dal loro ruolo, si aprirebbe la lotta per diventare regine o fuchi e nessuna si occuperebbe più della difesa e del nutrimento. In tal modo l'alveare sarebbe sconvolto da una specie di guerra intestina e le api morirebbero. La vita dell'alveare si svolge, dunque, secondo una **legge naturale** che le api non stabiliscono ma **subiscono**. È una legge oggettiva, inflessibile, necessaria, immodificabile.

La società come un corpo: l'organicismo

Non importa se uno studioso di etologia potrebbe avere qualcosa da obiettare a questa ricostruzione dell'alveare. Quel che importa è che questa è un'immagine comune, che frequentemente è stata estesa alla società umana per raffigurarla come società chiusa e impedire i mutamenti, le riforme e le rivoluzioni sociali. In modo analogo, all'inizio del XIX secolo, per combattere le idee rivoluzionarie francesi che, per l'appunto, miravano a scardinare le strutture sociali dell'*Ancien Régime* [**Lezione 2**], fu largamente diffusa la **teoria organica**, secondo la quale, in ogni società umana bene organizzata, si distinguevano tre "ordini" **naturali e necessari**: uno destinato a occuparsi di istruzione e cultura, un altro della difesa e un terzo dell'economia. Questo genere di teorie si denomina **organicismo**, perché il modello al quale si ricorre è quello del corpo **umano e dei suoi organi**. Si tratta di teorie che affondano le radici molto lontano, come dimostra il celebre apologo che lo storico latino Tito Livio (59 a.C.-17 d.C.) attribuisce a **Menenio Agrippa**, console dell'antica Roma, vissuto diversi secoli prima della nascita di Cristo [**Antologia civile**, p. 13].

Attraverso la parabola dello Stato come corpo umano, già gli antichi Romani esprimevano l'idea della società come organismo collettivo vivente e **naturale**, in cui nessuna parte può avere una sua volontà particolare e autonoma, così come un piede non può funzionare senza il resto del corpo a cui appartiene. Troviamo qui una teoria simile a quella dell'alveare, esemplificata in altro modo. Secondo questa prospettiva, le leggi

sociali non possono essere che quelle che sono e **ribellarsi** a esse è **assurdo**, perché costituisce una minaccia insensata per la saldezza e per la sopravvivenza della società stessa e degli individui che la compongono.

Questa concezione, in modo meno ingenuo rispetto al racconto di Menenio Agrippa, è stata formulata anche dal filosofo greco **Aristotele** (384-322 a.C.), il quale si esprimeva in merito così:

> possiamo dire in un certo senso che la società è il fatto primitivo e originario, e che la famiglia e l'individuo sono condizionati e quindi dipendenti. Poiché il tutto è necessariamente condizione della parte, pertanto deve essere considerato come quello che è più indipendente e originario. Non appena muore tutto il corpo, è morta anche la mano o il piede; o tutt'al più esistono solo come forma esteriore e come puro nome, così come si dice mano anche la pietra foggiata in quel modo... Se dunque l'uomo non può sussistere senza la società e, separato da essa, non basta a sé stesso, egli sarà, rispetto alla società, nella relazione di ogni singola parte con il tutto. Il tutto però sta a sé ed è originario, la parte è ciò che dipende ed è derivato. Pertanto la società è ciò che precede, il singolo è ciò che segue
>
> Aristotele, *Politica* 1,1

Questo modo di pensare non è affatto superato. Lo si ritrova, per esempio, nella dottrina sociale della **Chiesa cattolica**, come è espressa nell'enciclica ***Rerum novarum*** del papa **Leone XIII** (1810-1903), a proposito del conflitto tra proprietari e proletari (un conflitto che ricorda quello tra patrizi e plebei al tempo di Menenio Agrippa):

> Siccome nel corpo umano le varie membra si accordano insieme e formano quell'armonico temperamento che chiamasi simmetria, così volle la natura che nel civile consorzio si armonizzassero quelle due classi, e ne risultasse l'equilibrio
>
> Leone XIII, *Rerum novarum*, 15 maggio 1891

Un dipinto coevo all'enciclica ritrae proletari in protesta. Plinio Nomellini, *Lo sciopero*, 1899. Collezione privata.

Tito Livio: l'apologo di Menenio Agrippa

Ab urbe condita, «a partire dalla fondazione della città (Roma)», è l'espressione con cui l'autore e storico latino Tito Livio ha indicato l'argomento e l'estensione della propria opera: la storia di Roma, appunto, a partire dalla sua fondazione. Solo alcune parti di questo testo sono pervenute fino a noi. In una di queste, precisamente nel secondo libro (2,32), Livio racconta un episodio, risalente al 494 a.C., di grande "tensione sociale" tra i due principali "ceti" della città: i patrizi e i plebei. La plebe romana, stanca di lavorare per i patrizi, si era ritirata sul monte Aventino e si rifiutava di continuare a collaborare alla vita cittadina finché non fossero state accolte le sue richieste di riforma sociale. Era, questo, il primo esempio di sciopero. Fu inviato allora Menenio Agrippa, un patrizio, per convincerla a rientrare in città. La sua argomentazione si sviluppa appunto a partire dalla famosa similitudine tra la società umana e il corpo umano.

Nel tempo in cui nell'uomo le varie membra non erano come ora armoniosamente congiunte, ma ogni membro aveva una sua propria volontà e una sua lingua, le altre parti del corpo si ribellarono perché ogni loro attività, ogni loro fatica e funzione servivano solo allo stomaco, mentre questo se ne stava in mezzo tranquillo, non facendo altro che godersi i piaceri che gli venivano serviti. Decisero allora che le mani non portassero più cibo alla bocca, che la bocca non lo ricevesse, che i denti non masticassero ciò che avevano ricevuto.
Per questa loro guerra, però, avendo voluto domare il ventre con la fame, anche le altre membra e con esse tutto il corpo si ridussero a un estremo infiacchimento. Si capì così che anche la funzione del ventre non è inutile e che esso nutre quanto è nutrito, restituendo a tutte le parti del corpo, equamente distribuito dalle vene, questo sangue che ci dà vita e che si forma appunto dal cibo elaborato dal ventre.

Gli antichi Greci e Romani hanno formulato in vario modo la teoria organica, riflesso di società spesso rigidamente organizzata in classi di censo e tribù.
Un censimento raffigurato sull'Altare di Domizio Enobarbo, 110 a.C. circa. Parigi, Museo del Louvre. La prima figura, uno *iurator*, registra sulle *tabulae censorie* la dichiarazione di un cittadino; il secondo si rivolge a un togato e gli posa una mano sul braccio indicando il vicino soldato: si tratta dell'attribuzione alla classe, alla tribù e al compito militare di un cittadino.

Educazione civica e Letteratura latina
Esplora la **Bacheca interdisciplinare.**

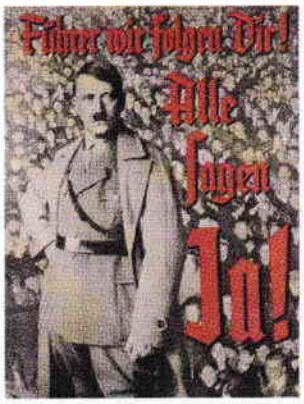

Le dittature del Novecento, limitando la libertà, controllando la cultura, immaginando la collettività come una «folla oceanica» di uomini ubbidienti e organizzati come formiche, ambivano a un modello di società chiusa.

In alto: «Führer ti seguiamo! Tutti diciamo sì!»: manifesto del Partito Nazionalsocialista tedesco ritrae Hitler che domina una folla di uomini indistinguibili. Lo stile comunicativo (al centro) è identico in un manifesto fascista (elezioni del 1934, vittoria dei "sì" per la lista unica dei candidati fascisti). A destra: il rogo dei libri che, secondo i nazisti, avevano corrotto la purezza della cultura tedesca il 10 maggio 1933.

Educazione civica e Storia

Consulta la **Bacheca interdisciplinare**.

7. I caratteri fondamentali della società organica

Per ricapitolare: l'**organicismo** assume come punto di partenza la **totalità dell'organismo.** Afferma tuttavia che l'organismo è qualcosa di diverso dalla pura e semplice somma delle parti: è un'**unità vivente** dotata della sua moralità, con una vita propria, che comprende le parti e che ha delle pretese nei confronti di esse.

Analiticamente, i **caratteri della società organica** sono i seguenti:

- la società è **necessaria** alla vita individuale, come l'organismo lo è per i singoli organi. Il cuore, il fegato ecc. non esistono fuori dell'organismo e, staccati da esso, muoiono; la stessa cosa vale per gli esseri umani nelle loro società;
- l'individuo **vive in funzione** della società. Non vive per sé, per il suo interesse particolare, ma per la società cui appartiene e di cui è un dipendente o un funzionario, così come il cuore pompa il sangue, il fegato lo depura, non nel loro interesse ma in quello dell'intero organismo. Gli organi devono funzionare bene perché l'organismo non ne risenta e l'organismo in buona salute darà, a sua volta, energia e vita ai suoi organi;
- la società è una **organizzazione differenziata**, nella quale, cioè, ciascun individuo e ciascuna classe sociale sono **destinati a compiti specifici.** Tra essi non c'è uguaglianza, ma diversità e gerarchia;
- il compito degli individui in una società è **obbligato** e non è scelto dai singoli, i quali non possono modificarlo o scambiarlo, così come il cuore non può fare ciò che fa il fegato ecc.;
- la vita della società, infine, è regolata da una legge **naturale**, oggettiva, necessaria, non stabilita ma subìta dagli uomini.

La teoria organica della società si basa, quindi, sull'idea che ciascuno abbia un posto e un ruolo ben precisi e riconoscibili e che non sia possibile scegliere o modificare questo ruolo. Come in un formicaio ci sono divisioni naturali e non modificabili tra i ruoli, immaginiamo una società umana in cui il ruolo di ciascun individuo venga assegnato da un'autorità superiore: ciascuno di noi verrebbe "programmato" per essere medico, operaio, spazzino, tecnico informatico... Nel mondo, per fortuna, non esiste un esempio reale di società così rigidamente chiusa, tuttavia, questo è proprio quello a cui tendevano, per esempio, i regimi totalitari del Novecento.

Questa teoria della società può essere maggiormente compresa attraverso il confronto con la concezione che fonda invece la società sugli individui.

8. Le società fondate sugli individui

A questa concezione della società si contrappone quella che assume come **punto di partenza** le sue singole parti, gli **individui in sé**, cioè "atomisticamente" considerati.

Seconda questa concezione, la società è la **somma dei rapporti** che gli individui stabiliscono volontariamente, **liberamente**, tra loro. La società, così, **dipende dagli individui**, dalla loro libertà; è una struttura non naturale, ma **artificiale**, che gli esseri umani costruiscono per servirsene ai propri scopi. È come un orologio, fatto di rotelle e ingranaggi collegati tra loro in vista di uno scopo preciso; tanto che, se qualcosa funziona male, può essere riparato o modificato.

La concezione atomistica della società, tuttavia, non ritiene che esistano unicamente gli individui, quasi che fossero entità a sé stanti; in tal caso non vi sarebbe neppure la società. Ritiene invece che la società, con le sue innumerevoli strutture, sia creata e **trasformata** dagli uomini secondo i loro progetti (è un *meccanismo*, non un *organismo*). Usando un'immagine antropomorfa, il filosofo inglese Thomas Hobbes (1588-1679) l'ha paragonata a un «**uomo artificiale**». In questo c'è un richiamo a Menenio Agrippa, ma con l'essenziale differenza del carattere artificiale: la società è artificiale perché sono gli **individui** a costituirla così come essa è.

Si noti però: gli ingranaggi, le rotelle sociali (per restare nella metafora dell'orologio) non sono gli individui considerati nella loro totalità di anima e corpo. Se così fosse, si correrebbe il rischio di ridurre gli esseri umani a semplici robot, spersonalizzati, anonimi, privi di libertà e volontà. Per le concezioni fondate sugli individui che assegnano il primato agli uomini invece che all'organizzazione, la società è un **insieme di rapporti**, strutture, uffici, mentre il tempo, l'intelligenza, l'attività, i sentimenti, in una parola, la vita degli uomini, non sono integralmente assorbiti in tali ingranaggi: gli individui

ARGOMENTI A CONFRONTO > LE DIFFERENZE TRA SOCIETÀ ORGANICHE E INDIVIDUALI

SOCIETÀ ORGANICA	SOCIETÀ INDIVIDUALISTA
parte dalla	parte dagli
totalità dell'organismo	**individui** singoli
che è	che costituiscono
unità vivente con pretese sulle sue parti	**somma** di **rapporti** liberamente intessuti
quindi come	quindi come
organismo naturale	**costruzione artificiale**

Educazione civica e Filosofia

Per la teoria di Thomas Hobbes consulta la **Bacheca interdisciplinare**.

Nelle società aperte ciascuno è libero di esprimere il proprio dissenso e di lottare per un mondo migliore.

Parigi, 11 gennaio 2015. La marcia a favore della libertà di espressione e pensiero dopo l'attacco terroristico contro la sede della rivista satirica «Charlie Hebdo», costato la vita a 12 giornalisti.

si riservano una parte della loro esistenza fuori da questi meccanismi. Solo questa autonomia consente loro di **non identificarsi interamente con l'insieme**, con "il tutto", e permette a ciascuno di avere un osservatorio personale dal quale guardare la società come qualcosa che è al di fuori di sé, sottoporla a critica, modificarla: permette alle "parti", insomma, di avanzare pretese nei confronti del "tutto". In ciò sta il **primato dell'essere umano**. Il rischio per la vita sociale nelle società fondate sugli individui è l'**eccesso di individualismo**, cioè l'egoismo: questo minerebbe alla base le possibilità di costituire società, sarebbe la premessa dell'anarchia e della lotta di tutti contro tutti.

In che cosa questa rappresentazione contrasta con quella organicistica? Pressoché in tutto. Basti pensare che se la plebe avesse ragionato in questo modo, avrebbe potuto facilmente replicare a Menenio Agrippa con molti argomenti. Per esempio, avrebbe potuto ribattere che la società romana, così com'era strutturata, non era affatto necessaria alla plebe, la quale infatti stava assai meglio sull'Aventino a far niente o a lavorare per sé che a Roma a farsi sfruttare dai patrizi; che vivere in società va bene, ma a condizione che a tutti sia assicurata una vita decente e che poco importa a quelli che sono in miseria che la società sia prospera; che le ingiustizie sociali che la plebe denunciava avrebbero ben potuto essere superate, abbassando la posizione dei patrizi ed elevando quella dei plebei o abolendo del tutto la distinzione; che appunto questo era ciò che la plebe chiedeva, perché era pronta a rientrare a Roma ma a condizione che ci si mettesse d'accordo su una nuova legge più giusta per tutti.

I caratteri fondamentali delle società individualiste

ndere la società come prodotto della libera creatività degli uomini e delle donne ifica attribuirle caratteri che sono l'esatto rovescio di quelli prima indicati a proito dell'organicismo.

a **società non è indispensabile** alla vita individuale. Gli esseri umani vivono una loro ibera vita individuale, che esiste prima e indipendentemente dalla società: è quest'ulima a essere costituita sulla base della volontà umana e non il contrario. Gli esseri umani possono **uscire dalla società o trasformarla** quando essa non soddisfa più le loro esigenze. La società è un loro frutto, non è vero l'opposto – non è vero, cioè, che gli esseri umani siano il prodotto della società. Essi vengono prima, la società **dopo**.

La società vive nell'**interesse** degli individui che la costituiscono. La società serve agli esseri umani, è uno strumento della loro vita. È la società che deve funzionare bene nell'interesse degli individui, non il contrario.

La società è un'organizzazione **libera**. Nella società non esistono compiti naturali prestabiliti, ma sono gli esseri umani che li determinano e li modificano, facendo uso della loro creatività.

Gli esseri umani **scelgono** i loro compiti sociali. Spetta a loro, non alla natura o alla nascita, determinare e distribuire tra loro i diversi compiti sociali, poiché nessuno è predestinato ad alcunché e tutti sono autorizzati a cercare di occupare la posizione sociale che reputano più conveniente.

La società si basa su una **legge umana**. Il funzionamento della società non è regolato da una legge necessaria che sta sopra gli esseri umani, ma sono loro che la stabiliscono e, quando occorre, la cambiano. La società non ha una legge, ma sono gli individui che gliela devono dare.

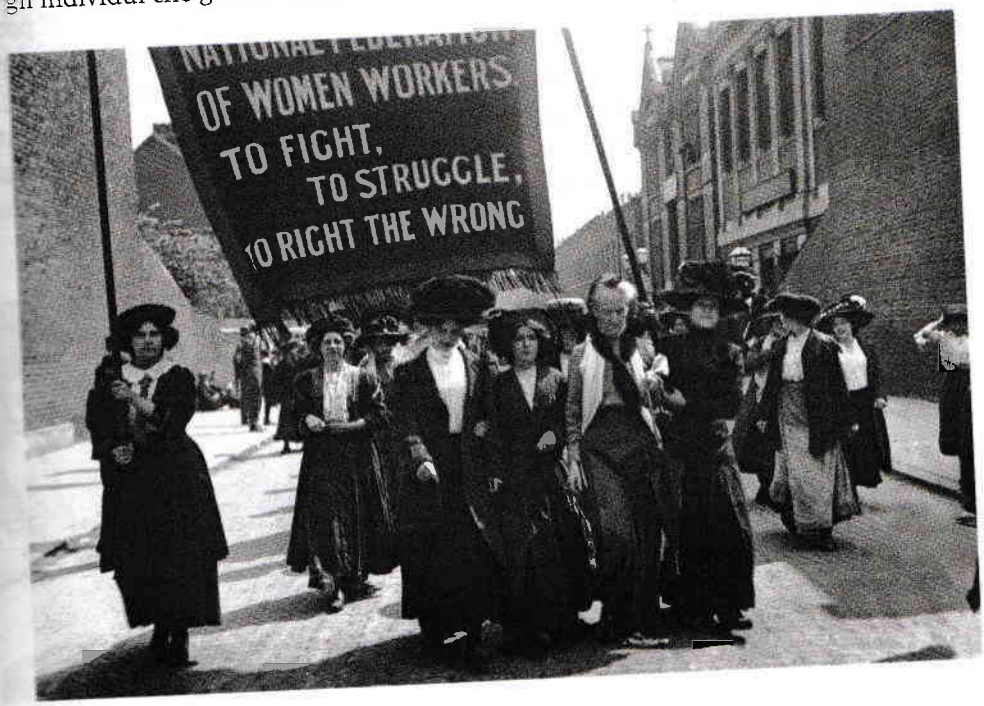

Nelle società fondate sugli individui gli esseri umani possono mobilitarsi per cambiare gli aspetti della società che non soddisfano più le loro esigenze.

Charlotte Despard, leader del movimento di emancipazione femminile delle suffragette, partecipa a una manifestazione del *National Federation of Women Workers* a Bermondsey (Londra) nel 1911, per chiedere parità di diritti e l'accesso al voto della popolazione femminile.

10. Conclusioni: la tensione tra due concezioni della società

Riprendendo il discorso da capo, si può dire così: secondo l'organicismo e nelle società chiuse, l'uomo è **dominato** dalle esigenze biologiche naturali e il soddisfacimento di tali esigenze determina necessariamente le forme della vita sociale; secondo la visione della società fondata sugli individui e nelle società aperte, l'essere umano **è in grado di dominare** tali bisogni ed è quindi capace di organizzare la propria vita sociale. Gli organismi sociali, come quelli degli animali, sono subordinati alla necessità naturale. I meccanismi sociali sono regolati dalla libertà degli uomini.

Se l'essere umano fosse solo animale, avrebbero ragione gli organicisti; se fosse solo libertà creatrice, puro spirito, avrebbero ragione i meccanicisti. È chiaro però che gli esseri umani non sono interamente né l'una cosa né l'altra, ma sono un impasto di tutte e due. Nel corso della storia abbiamo visto come ci sia sempre una tensione costante tra le due visioni e come ci sia **instabilità permanente** perché c'è **contrasto** tra due forze opposte, sempre in azione. La libertà creatrice dell'essere umano deve farsi strada tra le difficoltà cui la sua natura biologica lo pone continuamente di fronte; viceversa, i caratteri organici della società, quando riescono ad affermarsi, devono combattere con l'aspirazione alla libertà. La piena vittoria della società organica equivarrebbe a **degradare** l'essere umano, negando la sua natura di soggetto dotato di libertà; ma la piena vittoria della libertà creatrice **negherebbe** l'altra faccia della medaglia, la sua **realtà di animale**.

La storia delle società umane è una continua oscillazione tra i due princìpi. Questi, però, diventano forze che muovono la storia quando trovano gruppi, ceti, classi, partiti che li assumono come criteri della loro azione, della loro politica. Appare allora il loro **significato storico**, al di là di quello concettuale-astratto: la società chiusa è il programma delle forze conservatrici che operano per il **mantenimento dello *status quo***, temendo la libertà e, col mutamento, la perdita delle proprie posizioni di potere. La società aperta è, invece, il programma politico delle forze innovatrici che **combattono lo *status quo*** e sono a favore del cambiamento sociale. Ottenuto lo scopo, le parti spesso si invertono, come mostrano tutti gli esempi storici di movimenti politici che si affermano in nome della società aperta contro le rigide strutture del passato e poi, una volta consolidatisi, operano per cristallizzare la situazione e per impedire ulteriori cambiamenti.

La società aperta è a favore del cambiamento sociale, quando è necessario.

In basso a sinistra: Montgomery, Alabama, dicembre 1955. Rosa Parks, afroamericana, si rifiuta di cedere il proprio posto in autobus a un passeggero bianco e per questo viene arrestata (la foto la ritrae mentre le prendono le impronte digitali). Dopo l'arresto, Martin Luther King (a destra, la Parks è in prima fila), guida un boicottaggio dei mezzi pubblici di Montgomery, concluso nel dicembre 1956, quando la Corte Suprema americana abolisce per legge la segregazione sugli autobus.

Tipi di società

Ripassa il contenuto della Lezione con la Sintesi audio.

LA VITA IN COMUNITÀ È PROPRIA DEGLI ESSERI UMANI E DI ALCUNI ANIMALI

perché

esseri umani e animali si sono sviluppati attraverso lo **stesso processo evolutivo**

da cui deriva → l'idea di progresso umano che però può essere **pericolosa**

tuttavia → l'**essere umano si distingue** dagli animali

perché ha → atteggiamento **esplorativo** = propensione **cosciente** al **cambiamento**

coscienza delle proprie azioni → che cos'è la coscienza? **dibattito** (aperto) tra **evoluzionismo** e **creazionismo**

ne consegue che

gli **animali** compongono **società chiuse** = evolvono lentamente, solo per **necessità biologiche**

gli **esseri umani** compongono **società** (potenzialmente) **aperte** = evolvono per **desiderio cosciente di migliorare** la propria condizione

ne deriva la distinzione tra

società organica (per esempio la teoria dell'**alveare** e Menenio Agrippa)

società individualista (per esempio la teoria di Thomas Hobbes)

il significato storico di questa distinzione è

la società chiusa è il programma delle **FORZE CONSERVATRICI** che operano per il **mantenimento** dello ***status quo***

la società aperta è invece il programma politico delle **FORZE INNOVATRICI** che **combattono** lo ***status quo***

1

Chi è cittadino?

DDI+ Didattica Digitale Integrata Plus

PER COMINCIARE

Inquadra il QR code. Trovi gli strumenti per organizzare lo studio della Lezione.

Per studiare e ripassare

I contenuti della Lezione sono schematizzati in una **Presentazione**, che puoi modificare.

Per collegare le discipline

I collegamenti tra l'Educazione civica e le altre discipline sono raccolti e approfonditi nella **Bacheca**.
In questa Lezione trovi collegamenti con:

- Storia
- Letteratura italiana
- Lingua e letteratura inglese

IN PIÙ

Per approfondire:

- film e romanzi sulla diversità.

ALLA FINE

Puoi ripassare la Lezione con la Sintesi audio.

1. Un significato profondo

Il significato letterale del sostantivo **cittadino** è «abitante della città». Sembra un concetto semplice, ma non lo è: la parola cittadino, infatti, strettamente collegata ai concetti di **città** e **cittadinanza**, custodisce un **senso molto più ricco**, profondo e sfumato di quanto si creda; ed è in tale senso che la analizziamo in questa Lezione.

Dire che cittadino è abitante di una città non è una definizione di per sé banale, a condizione di intendersi sul significato della parola città: questa va immaginata non in senso letterale, come uno degli agglomerati urbani in cui vive più della metà della popolazione della Terra, ma nel senso di ***civitas***, la parola latina da cui, in effetti, deriva il termine italiano. Per i Romani *civitas* non era un luogo fisico, ma l'**insieme delle persone** che viveva in un agglomerato urbano (*urbs*).

Prendendo questo come significato di città, nel parlare di abitante della città, quindi di cittadino, si conferisce enfasi alla dimensione del **vivere in comunità**, condividendo spazi e regole (**con-vivere**).

Cittadino, dunque, **non è solo colui che abita**, ma è, soprattutto, **colui che partecipa** alla vita della città, dividendo vantaggi e responsabilità della vita in comune. Il carattere fondamentale della cittadinanza diventa, allora, quello della **consapevolezza:** consapevolezza di chi si è e di chi si vuole essere, consapevolezza della comunanza e dell'uguaglianza di fronte alle regole.

LESSICO CIVILE > SIGNIFICATO DI CITTÀ E DERIVATI

CIVITAS

città	cittadino	cittadinanza
insieme di persone che **convive** e che **condivide** vantaggi e responsabilità della vita comune	**colui che partecipa** alla vita della città, intesa come insieme di persone	**consapevolezza** di far **parte** di una **comunità**, di condividere regole rispetto alle quali si è tutti uguali

2. Cittadini si diventa: la cittadinanza

L'oggetto di questo libro è la preparazione a questa condivisione. Cittadini, però, non si nasce: la cittadinanza non è una consapevolezza innata, ma uno sviluppo **progressivo** della personalità; in termini diversi si può dire che la cittadinanza è un **percorso di apprendimento** sociale.

Perché si parla di *educazione* alla cittadinanza

In tale percorso di apprendimento, o meglio di **educazione**, ci sono diversi passi da fare. Il primo, e forse il più difficile, è uscire dall'indifferenza, dall'apatia e chiedersi: **chi sono io**, qual è la mia natura? Proprio per questo si parla di educazione alla cittadinanza.

Spesso con la parola **educazione** s'intende un insieme di atteggiamenti, di "buone maniere", una condotta "corretta": tutti comportamenti più o meno importanti, ma che hanno una ricaduta solo esteriore; in realtà, parlando di educazione, e più che mai quando parliamo di educazione **alla cittadinanza**, dobbiamo riappropriarci del senso profondo di questa parola, anche in questo caso partendo dall'etimologia e dal significato dell'originario termine latino *ex-ducere*, «tirare fuori», portare alla luce ciò che è nascosto.

Il primo passo: chi sono io *per me*?

Se educare significa «tirare fuori», allora educare alla cittadinanza significa "tirare fuori" **da noi** la consapevolezza del vivere con gli altri. Significa **imparare** ad accorgersi che molte delle nostre azioni, dei nostri comportamenti, delle nostre attitudini ci **definiscono come individui** e hanno una **ricaduta su tutti** coloro con cui **con-viviamo**. Non si può pensare di sottrarsi a questo processo, perché non agire mai, essere indifferente agli altri, può sembrare un modo di sottrarsi alle proprie responsabilità, ma è solo un'illusione. Noi non viviamo mai da soli: le nostre vite sono intrecciate a tantissime altre vite, non solo a quelle delle persone a noi vicine (familiari, amici, compagni di classe). È come se agissimo, in qualsiasi circostanza, come il **nodo di una rete**.

Se il padrone di un cane non raccoglie gli escrementi del proprio animale dal marciapiede lo fa perché non ci pensa o non vuole accollarsi un disturbo (anche se sarebbe un dovere per legge) o non è consapevole del danno che può arrecare agli altri; eppure, il suo comportamento, collegato a quello degli altri, avrà una **ricaduta su tutte le persone** che passeranno per quella strada, che le conosca o meno. Allo stesso modo, un uomo che viaggia sull'autobus senza pagare il biglietto toglie un'entrata economica all'azienda che gestisce il trasporto pubblico; un'entrata esigua, ma se il fenomeno si verifica – com'è nel caso di molte città – su grandi numeri, il danno economico diventa considerevole, con un **impatto negativo** su tutta l'organizzazione dei trasporti (meno mezzi a disposizione, meno corse e quindi tempi di attesa più lunghi, meno lavori in quel settore). Insomma, il comportamento del singolo (che singolo non è mai, come si è detto) coinvolge gli altri. E quanti più sono coloro che non si preoccupano delle conseguenze dei propri comportamenti, tanto maggiori saranno i **danni per tutti**.

Attenzione, però, non guardiamo a questo intreccio di vite solo in chiave negativa: l'uso virtuoso che possiamo fare di spazi pubblici, parchi, piazze, aree giochi, strade pedonali, contribuisce a mantenere le città vive, a renderle posti accoglienti e a far sentire le persone che le abitano sicure.

Che cosa significa tutto questo? Significa che in ogni nostro gesto o comportamento noi possiamo scegliere se **esistere** passivamente, disinteressandoci della ricaduta che le nostre azioni hanno sugli altri, o **vivere**. Nel primo caso si è e basta, nel secondo si sceglie chi si è [**Lezione 3**, a proposito della differenza tra un accordo, che porta alla co-esistenza, e un progetto, che porta alla con-vivenza]. Per vivere e non esistere soltanto occorre che ciascuno di noi si domandi innanzitutto ***chi* vuole essere**. A livello **collettivo**, significa capire e rispettare ciò che è bene comune (il patrimonio, l'ambiente, i più fragili); ma c'è anche **una dim**ensione del vivere che riguarda il **singolo in quanto tale**, in quanto elemento **della rete**, membro della collettività, e che passa attraverso il modo in cui scegliamo di definirci e comportarci nei confronti delle persone che ci circondano (sono uno che salta una fila? Sono che uno che interviene di fronte a un atto ingiusto? Sono uno che riconosce i propri errori?). Chi non si è mai posto domande simili e non ha cercato una risposta è uno che si "lascia andare", un indifferente.

Gli «ignavi» di Dante

Una riflessione come quella che stiamo facendo, un invito a rompere il velo dell'indifferenza, non è certo nuova. La storia del pensiero dell'uomo ne è piena, come dimostrano due grandi autori della nostra tradizione letteraria.

Dante, per esempio, si riferisce proprio a questo quando, nel III canto dell'***Inferno***, racconta dell'incontro con gli **ignavi**, uomini colpevoli di non essersi mai assunti la responsabilità di una scelta, uomini che il poeta definisce con disprezzo coloro

Divina Commedia, Inferno, canto III: gli ignavi subiscono il supplizio delle punture d'insetti, colpevoli, per viltà, di non avere fatto nulla, di non aver mai preso posizione. Miniatura del XV secolo.

Educazione civica e Letteratura italiana

Bacheca interdisciplinare: rifletti sui temi di Educazione civica a partire dalle testimonianza civili degli autori della letteratura italiana.

«**che mai non fur vivi**», le «anime triste di coloro che visser senza infamia e senza lodo» (*Inferno*, III). Per Dante la loro condotta passiva li rende esseri superflui, insignificanti, tanto da non meritare neppure le pene dell'inferno.

La «zona grigia» di Primo Levi

Primo Levi, in modo diverso, parla di qualcosa di simile, quando tratteggia la «**zona grigia**», dove si collocano coloro che stanno a **guardare senza impegnarsi**, senza spendere la propria vita in qualcosa che vale ai loro occhi. La «zona grigia» è l'immagine famosa che designa gli indifferenti, i conformisti che si adeguano al corso degli eventi e così, qualunque cosa accada, credono di poter rimanere in disparte: «io non c'entro». «Che ci posso fare?» è la domanda-risposta che si danno, quando la vera domanda-risposta sarebbe «**che cosa *devo* fare** per essere coerente con ***ciò* che io voglio *essere***?».

La zona grigia è molto estesa, la si riconosce nelle grandi tragedie della storia come nella vita di tutti i giorni: zona grigia fu quella di coloro che **non vollero vedere l'orrore dei lager nazisti** o dei gulag staliniani; zona grigia è quella di coloro che sanno che l'abuso delle auto per gli spostamenti sta inquinando il pianeta ma non fanno nulla per cambiare le loro abitudini; zona grigia è quella di **chi non va a votare**. È il luogo dell'alibi morale, della rassegnazione, del consenso passivo o dell'opportunismo [☛ **Antologia civile**, p. 32].

La **cittadinanza**, dunque, è **uscire dalla zona grigia**, assumersi le proprie responsabilità, essere consci di sé e della ricaduta sugli altri dei nostri comportamenti. È questo il primo passo di cui abbiamo parlato: è tentare di **identificarsi**, di rispondere alla domanda chi sono io **per me**? Per me, innanzitutto, perché altrimenti ci sarà qualcun altro che agirà al posto mio.

Cittadini e poliziotti della città Ludwigslust, in Germania, sfilano davanti a una fila di cadaveri scoperti nel campo di concentramento di Wöbbelin nel maggio del 1945. I comandi dell'esercito statunitense decisero di far visitare ai cittadini della vicina Ludwigslust il campo di concentramento e di far loro provvedere a una dignitosa sepoltura delle vittime.

Educazione civica e Storia
Consulta la **Bacheca interdisciplinare**.

Il secondo passo: chi sono io *per gli altri*?

Per completare il percorso di educazione alla cittadinanza, però, occorre dare una risposta anche a una seconda domanda: chi sono io in **rapporto agli altri**?

È una domanda fondamentale da farsi, poiché altrimenti ci si porrà fuori dalla vita di relazione, come essere **a-sociale**. Invece non si vive isolati, ma in quella rete che chiamiamo società. Il processo di **auto-definizione** si allarga, allora, **necessariamente**, alla ricerca di una propria posizione rispetto agli altri. È questo il secondo passo e lo dobbiamo pensare come un percorso che abbia:

- come primo obiettivo quello di aprire l'individuo alla collettività, **mostrando** quei **collegamenti** che rendono un insieme di persone una **società**;
- come secondo obiettivo quello di spiegare il **funzionamento** della società e i **vantaggi** che ne derivano per tutte e tutti, in termini di qualità della vita, benessere e possibilità di realizzazione personale.

Educazione civica e Filosofia
Antonio Gramsci.
Consulta la **Bacheca interdisciplinare**.

SPIEGATO BENE

«Odio gli indifferenti»

Diventare cittadini

Diventare cittadini significa impegnarsi, scuotersi dall'indifferenza per uscire dalla «zona grigia» e reagire all'atmosfera di tristezza e di malinconia che domina la nostra società in questo momento. Chi non ha mai detto: non c'è niente da fare, tutto è sempre uguale, tutto è vano? Se fosse così, non sarebbe giusto "lasciarsi andare"? Ma, se ci lasciamo andare, c'è certamente qualcuno che sa bene come approfittare della nostra passività.
Chi vogliamo essere? Chi non vogliamo essere? Come vogliamo che gli altri ci vedano? Come vogliamo la nostra società?
In tanti hanno scritto riguardo all'importanza di una comune coscienza collettiva e della libertà che ne deriva. Riportiamo a tal proposito due citazioni memorabili: la prima spiega il concetto di impegno contro l'indifferenza (A. Gramsci), la seconda definisce la libertà come impegno e quindi come energia creativa (V. Foa).

Antonio Gramsci (1891-1937), politico e filosofo, morto nelle carceri fasciste, scrive:
«Odio gli indifferenti. Credo che vivere voglia dire essere partigiani. Chi vive veramente non può non essere cittadino e partigiano. L'indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti!».

Vittorio Foa (1910-2008), politico e sindacalista tra i padri costituenti, scrive:
«Se mai un giorno dovessi rientrare a Torino [l'Autore aveva trent'anni e da cinque era in carcere per ragioni politiche, non sapendo se mai ne sarebbe uscito] forse non mi riconoscerei, ma l'eventuale pena o nostalgia sarebbe certo temperata dal gusto di sentirmi libero in ogni senso: non è questo l'egoistico compiacimento dello scapolo per vocazione, poiché ogni vera libertà personale non può esprimersi altrimenti che nel poter scegliere il modo di rinunciarvi».

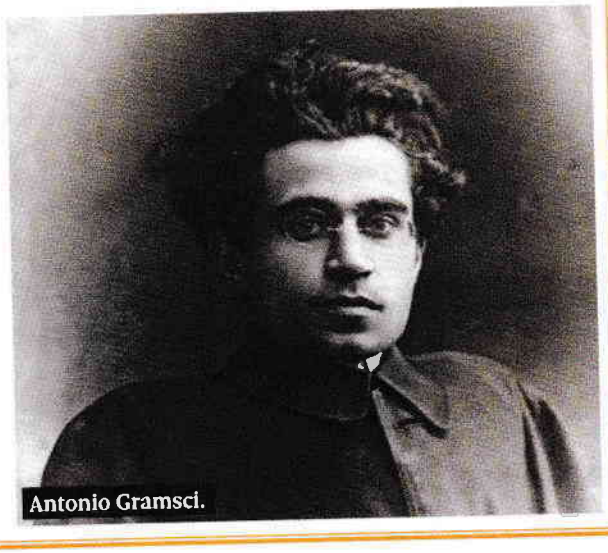
Antonio Gramsci.

3. Educare o inculcare?

Le società umane – abbiamo visto nella **Lezione 0** – non sono imposte dalla natura, ma sono costruzioni che dipendono (anche) da noi. Esistono, infatti, **innumerevoli tipi di società**, determinati da legami di natura affettiva e sessuale, da interessi culturali, economici e professionali, da comunanza di concezioni filosofiche e di fedi religiose, da affinità politiche, da appartenenze a etnie e nazioni, da "visioni del mondo". Queste società hanno subìto **molte trasformazioni** nel corso della storia e molte ne subiranno ancora. Ciascuno di noi è immerso in questo reticolo di rapporti. Nelle società statiche, i legami sono vincoli tradizionali che si oppongono ai cambiamenti. Le società dinamiche, invece, sono aperte alle modifiche, alle contestazioni e alle sperimentazioni in vista di nuovi modi di organizzare la vita sociale. Le prime – abbiamo visto anche questo – sono dette società chiuse, le seconde società aperte. Ribadiamo queste nozioni, perché ogni concetto che riguarda la **costruzione delle personalità individuali** e delle **relazioni sociali** cambia a seconda che si confidi o meno nella **libertà**, il cui esercizio è il parametro per riconoscere il tipo di società su cui si sta riflettendo o di cui si fa parte.

Tutto questo riguarda anche l'"educazione" e, in particolare, l'educazione alla cittadinanza. Gli educatori, infatti, conoscono il rischio della loro professione, il rischio di diventare predicatori o propagandisti cioè di credersi autorizzati a "piegare" l'animo dei discepoli alle proprie convinzioni morali circa l'idea di "buon cittadino" che si vuole imporre.

Nei **regimi autoritari**, l'educazione del buon cittadino consiste nell'**inculcare** quelli che, secondo l'ideologia dominante o secondo il cosiddetto **pensiero unico**, appaiono i giusti princìpi della vita sociale. In quei regimi esistono ministeri dell'educazione popolare e programmi di studi obbligatori orientati a imporre consenso di massa. La tolleranza e il rispetto verso chi pensa diversamente non sono ammessi. Nei **regimi liberi** l'educazione non può essere imbonimento, o peggio ancora indottrinamento, perché la prima e più importante esigenza è il **rispetto della libertà** di ciascuno nel **creare la propria personalità**. Perciò, nei regimi liberi l'educazione è orientata anch'essa a preparare **buoni cittadini**, ma **con che cosa** e **come** si riempia questo contenitore che stiamo cercando di definire parlando di cittadinanza non è imposto come uno stereotipo uguale per tutti. Piuttosto si cerca di farlo emergere dalla **libertà morale**, dalla consapevolezza e dal rispetto.

Gli studenti di una scuola media tedesca, alcuni con uniforme militare, posano davanti l'obbiettivo con un ritratto di Adolf Hitler, 1936.

4. Identità

La domanda chi sono io per me riguarda la sfera **morale**, il vivere con sé stessi, la consapevolezza di sé stessi. Se ci chiediamo chi siamo noi per gli altri e chi sono gli altri per noi, la questione assume invece un valore **sociale** e, su una scala più grande, un valore **etico** e **politico**. Con queste domande è come se ponessimo noi medesimi davanti a uno specchio che riflette la nostra immagine e ci rende consapevoli di ciò che, con una parola oggi d'uso comune, si dice **identità**.

Questo è un passaggio importante, in generale, per entrare nella complessità dei rapporti, degli atteggiamenti e delle regole che tengono in equilibrio il vivere collettivo. La consapevolezza di noi stessi riguarda il tema fondamentale delle identità. È meglio in questo caso **usare il plurale**, perché nessuno di noi ha un'identità sola, né un'identità che rimane fissa e immutabile nel corso del tempo. Le nostre "identità" hanno a che vedere innanzitutto con il modo in cui ciascuno di noi si vede, si definisce o prova a definirsi. Questa operazione, tuttavia, non è scollegata dal mondo che ci circonda, dal contesto: non posso definire me stesso in modo totalmente neutro, senza essere influenzato dal modo in cui vedo gli altri intorno a me e, in modo ugualmente forte, dal modo in cui gli altri vedono me.

La ricerca di identità spesso incrocia la fascinazione del gruppo, che ci attrae e contribuisce alle definizione della nostra identità. Questo può essere sia un processo virtuoso che un processo pericoloso, come raccontano nel film di D. Gansel *L'Onda* (2008)

1 *Hippies* a un festival musicale al Griffith Park di Los Angeles nel 1967.

2 Un gruppo di adolescenti *Skinheads* balla per le strade di Londra nel 1980.

3 1968. Studenti universitari americani partecipano a una crociera educativa in Grecia e in Italia.

Individuo, comunità, società

Questo insieme di rapporti e influenze reciproche si può riassumere in tre livelli che, come cerchi concentrici, aiutano a orientarsi nel discorso sulle identità:

- nel cerchio più stretto, al centro, troviamo l'**individuo** (me stesso), la rappresentazione che ciascuno ha di sé;
- nel cerchio che ingloba il primo c'è la **comunità** (gli altri), le persone con cui ci rapportiamo, che ci influenzano (direttamente o indirettamente) e da cui ci distinguiamo;

el cerchio che comprende gli altri due c'è la **società come insieme politico**, fatta regole, con le sue leggi e i suoi di rapporti di potere. Anch'essa ci influenza e in lazione a essa ci definiamo.

sti tre livelli sono strettamente interrelati, per questo motivo non si può pensare lentità come a qualcosa di ben definito, immutabile e dai confini netti; forse l'i-ità assomiglia di più a un **flusso costante**, con inchiostri colorati che si mischiano, iscono, dando origine a nuovi colori, e alle volte si dividono, ma che sicuramen-no sempre in movimento. È **ciascun individuo** che, consapevolmente o meno, conda dei casi e delle situazioni, **sceglie quale identità mettere più in evidenza**, amente come scegliamo il colore dei vestiti che indossiamo. Questa operazione r'altro che facile, anche perché implica uno sdoppiamento: l'individuo guarda sé so come se fosse un altro, cioè prima si divide in due e poi si ricompone in un **due-uno**. È un procedimento faticoso, sempre a rischio d'inganno, perché non vorremmo lo specchio riflettesse qualcosa di noi che non ci piace o, peggio ancora, qualcosa non vorremmo condividere con gli altri.

entità che noi costruiamo di noi stessi è sempre a rischio di partigianeria, au-ganno e menzogna. A volte ciò che vorremmo essere e ciò che siamo realmente coincidono e chiunque di noi si può trovare a compiere azioni che nella norma compierebbe. Pensiamo per esempio a **situazioni di gruppo**, in cui l'essere in-me ci attrae e ci trascina e, allo stesso tempo, ci rassicura e ci fa sentire più forti. casi come questi, è come se la nostra individualità in qualche modo si fondesse quella degli altri, formando un **soggetto collettivo** che si muove quasi come se se una entità sola. La **ricerca dell'identità**, il sentirsi parte di un gruppo, la fasci-zione che ne deriva e il conseguente ripudio verso ciò che non è il gruppo sono ccanismi che potrebbero coinvolgere qualsiasi persona, soprattutto in momen-fasi di debolezza, e che possono portare i singoli a lasciarsi trascinare in azioni razionalmente considerano sbagliate. È quello che spesso i mezzi di comunica-ne chiamano il **branco**.

4 Fotogramma dal film *L'onda* di D. Gansel, 2008.

Educazione civica e lingua inglese

Cittadinanza e identità nei Paesi anglofoni.

Consulta la **Bacheca interdisciplinare**.

I sommersi e i salvati, un capolavoro di Primo Levi

Pochi sono riusciti a raccontare l'atrocità e l'annichilimento dell'essere umano perpetrato nei campi di concentramento nazisti con la lucidità e la profondità di Primo Levi (1919-1987). Quasi quarant'anni dopo la pubblicazione di *Se questo è un uomo*, il libro che è diventato punto di riferimento tra le testimonianze sull'esperienza di vita nei *Lager* nazisti, Levi tornò a interrogarsi sul significato e sui lati oscuri di quella pagina di storia nel suo ultimo libro, *I sommersi e i salvati* del 1986, dove coniò l'espressione memorabile «zona grigia», quello spazio intermedio, tra bene e male, in cui si collocano gli aspetti più equivoci dell'esperienza del *Lager*. È un testo potente e struggente, che spazza via visioni irrigidite e stereotipate dello sterminio e ci aiuta a guardare con maggiore consapevolezza alla complessità del mondo contemporaneo e ai rischi che su di esso incombono. Qui di seguito si propone un passo in cui Levi esprime la difficoltà a giudicare le persone grigie, quelle «ambigue, pronte al compromesso», quelle che non si possono facilmente collocare con gli oppressori (perché magari provarono una forma di pentimento) o tra le vittime (perché per ottenere un qualche favore in quella condizione atroce, si incaricarono di essere a loro volta oppressori dei propri compagni di sventura). Non che questa ambiguità possa permettere di ribaltare i giudizi (gli oppressori non poterono certo essere assolti per quegli atti, anche se pentiti, così come le vittime furono giustificate per i loro cedimenti morali, avuti in un contesto disumano); tuttavia, Levi considera acutamente che queste sfumature ci furono in seno all'esperienza dei campi di concentramento, perché sono in seno alla natura stessa dell'uomo.

LE PERSONE GRIGIE

Rimane vero che, in Lager e fuori, esistono persone **grigie**, ambigue, pronte al compromesso. La tensione estrema del Lager tende ad accrescerne la **schiera**; esse posseggono in proprio una quota (tanto più rilevante quanto maggiore era la loro libertà di scelta) di colpa, ed oltre a questa sono i vettori e gli strumenti della colpa del sistema.

Rimane vero che la maggior parte degli oppressori, durante o (più spesso) dopo le loro azioni, si sono resi conto che quanto facevano o avevano fatto era iniquo, hanno magari provato dubbio o disagio, o anche sono stati puniti; ma queste loro sofferenze non bastano ad arruolarli fra le vittime. Allo stesso modo, non bastano gli errori e i cedimenti dei prigionieri per allinearli con i loro custodi: i prigionieri dei Lager, centinaia di migliaia di persone di tutte le classi sociali, di quasi tutti i paesi d'Europa, rappresentavano un campione medio, non selezionato, di umanità: anche se non si volesse tener conto dell'ambiente infernale in cui erano stati bruscamente precipitati, è illogico pretendere da loro, ed è retorico e falso sostenere che abbiano sempre e tutti seguito il comportamento che ci si aspetta dai santi e dai filosofi stoici. In realtà, nella enorme maggioranza dei casi, il loro comportamento è stato ferreamente obbligato: nel giro di poche settimane o mesi, le privazioni a cui erano sottoposti li hanno condotti ad una condizione di pura sopravvivenza, di lotta quotidiana contro la fame, il freddo, la stanchezza, le percosse, in cui lo spazio per le scelte (in specie, per le scelte morali) era ridotto a nulla; fra questi, pochissimi hanno sopravvissuto alla prova, grazie alla somma di molti eventi improbabili: sono insomma stati salvati dalla fortuna, e non ha molto senso cercare fra i loro destini qualcosa di comune, al di fuori forse della buona salute iniziale.

P. Levi, *I Sommersi e i salvati*, p.35, Einaudi, Torino 1986

Mappa

Chi è cittadino?

Ripassa il contenuto della Lezione con la Sintesi audio.

Il termine latino ***CIVITAS***

indica

un **insieme di persone** che condividono uno **spazio** e delle **regole**

da cui derivano le parole

città, **cittadino**, **citadinanza**

con

consapevolezza

che si ottiene attraverso

un percorso di **educazione civica**

che

nei **regimi liberi** implica una **scelta individuale**

nei **regimi autoritari** consiste nell'inculcare nei cittadini un "**pensiero unico**" (ideologia)

tra

vivere attivamente come **individui consapevoli** di appartenere a una collettività

vivere passivamente come gli **ignavi descritti da Dante** o gli appartenenti alla «zona grigia» descritta da P. Levi

che significa scegliere

chi sono io per me

distinguere i benefici o i danni che derivano dalle azioni di ognuno rispetto alla collettività

chi sono io per gli altri

che può essere

concetto statico (identità come **caratteri** ed **eredità** dell'individuo e della società di appartenenza)

giudizio dinamico (identità come **progetto** che implica un cambiamento e quindi un "voler essere")

per costruire

la **propria identità**

alla ricerca di un equilibrio tra

società come **insieme politico**

individuo

comunità ristretta di **persone**

quindi

lo studio della **Costituzione italiana** è un **progetto educativo** di **Educazione civica**

LICEO SCIENTIFICO
EUGENIO CURIEL

Dispensa 1

Argomento 2

LE NORME

LEZIONE 1
IL VALORE DELLA LEGALITÀ

Aristotele, famoso filosofo greco del IV secolo a.C., diceva che l'uomo è un «animale politico» e in quanto tale è portato per natura a unirsi ai propri simili per formare delle comunità. La convivenza è dunque molto importante per tutti gli uomini, i quali per vivere in armonia hanno bisogno di regole. Le regole, infatti, sono una forma di tutela per tutti. Le regole consentono una vita sociale ordinata e pacifica, tutelano gli interessi dei cittadini e, nello stesso tempo, impediscono che si verifichino violenze e sopraffazioni. Quando queste regole sono imposte dallo Stato sono anche obbligatorie, tanto che sono previste delle sanzioni per chi non le rispetta. È sempre di Aristotele l'affermazione che «*ogni Stato è una comunità e ogni comunità si costituisce in vista di un bene*».

1 Una tutela per tutti

La società in cui viviamo è frutto di scelte complesse e di rapporti tra gli individui: in essa un insieme di **regole di comportamento** garantisce che la vita scorra pacificamente. Tutti gli individui, seppur con ruoli differenti, ne sono parte attiva e contribuiscono, con il loro comportamento, a determinarne il funzionamento. Ognuno, infatti, quotidianamente compie atti che ricadono sulla società e sui suoi membri; ognuno, inoltre, ha obiettivi e interessi diversi che potrebbero entrare in conflitto con quelli di altri. Per tale ragione è importante che si agisca nel **rispetto delle regole**. Il rispetto delle regole conviene in quanto serve sia ad evitare **effetti dannosi** per sé e per gli altri, sia a causare **effetti positivi**: solo seguendo le regole si può vivere serenamente insieme.

Le regole sono dunque una forma di **tutela** per tutti; di fronte alle regole tutti sono uguali e l'esistenza può procedere tranquilla sui binari della pacifica convivenza sociale. Un paese senza regole, infatti, sarebbe abbandonato alla violenza e alla sopraffazione. La funzione sociale delle regole è quindi soddisfare un importante bisogno umano, quello della **sicurezza**, garantendo ai membri della società dei **diritti** quali, per esempio, la tran-

quillità e la certezza della propria persona e del proprio patrimonio; in cambio, essi hanno contratto degli obblighi, cioè dei **doveri**, e limitato in parte la loro libertà.

I **diritti** sono l'insieme delle esigenze che ogni membro della società chiede a essa di soddisfare per la piena espressione della propria persona e della propria sicurezza.

I **doveri** sono l'insieme delle prestazioni che ogni membro della società liberamente accetta di fornire alla stessa in cambio del riconoscimento di alcuni diritti.

I diritti e i doveri rappresentano una condizione fondamentale della società e sono conseguenza di alcune regole di comportamento che gli associati devono osservare. Quando tali regole sono predisposte da un'autorità riconosciuta e dotata del potere e dei mezzi per imporla e farla rispettare, cioè lo Stato, esse vengono definite **norme** giuridiche.

Le **norme giuridiche** sono regole che discendono da una legge; il **diritto di uno Stato è quindi costituito dall'insieme delle norme giuridiche**.

Conoscere i concetti basilari su cui si fonda la legge e osservare le norme giuridiche garantisce il rispetto della propria persona e dei propri beni e permette di agire correttamente e responsabilmente; infatti ognuno di noi deve essere in grado di realizzare le proprie aspirazioni senza danneggiare gli altri e conciliare la propria libertà con quella altrui.

Giuridico L'aggettivo "giuridico" è adoperato al posto del sostantivo "diritto"; con esso quindi s'intende dire "del diritto". La norma giuridica, pertanto, equivale a "norma del diritto" e nasce da una legge.

VITA QUOTIDIANA

Nella giungla l'aggressione di una gazzella da parte di un leone è un atto naturale; nonostante un'istintiva pietà per la gazzella, non si può certo biasimare il leone o accusarlo di aver commesso un crimine e comminargli una punizione. Nella nostra società – differentemente dalla giungla – esistono regole che limitano l'uso della forza e fanno vivere tutti più sicuri. È il diritto, inteso come insieme di norme, che – riconoscendo ad ognuno dei diritti e gli strumenti per farli valere – di fatto fornisce a tutti i membri della società gli strumenti adeguati di protezione e tutela. Per comprendere la concretezza di tale ragionamento, basta pensare ad una delle tante regole che osserviamo quotidianamente quando circoliamo per la strada con un qualunque mezzo; tutti sappiamo che esiste la regola, secondo la quale ad un incrocio con semaforo bisogna passare solo con il verde; se infrangiamo la regola, passando con il rosso, rischiamo un incidente con la possibile conseguenza di fare del male a noi stessi e alle altre persone o cose coinvolte. Così, se sfortunatamente una persona si trova coinvolta in un incidente stradale, avrà una norma giuridica di riferimento che stabilirà i torti e le ragioni. Vivere oggi senza regole sarebbe, quindi, impensabile, a meno di vivere in un totale disordine e con conseguenze molto gravi: si finirebbe, infatti, per vivere in una situazione in cui la mancanza di regole certe e uguali per tutti farebbe emergere la prepotenza e l'arroganza di alcuni.

2 Regole sottoposte a sanzione: i caratteri della norma giuridica

Le regole di comportamento sono indicazioni che spesso contengono comandi o divieti, ma non tutte sono norme giuridiche. Bisogna infatti distinguere tra norme giuridiche e norme sociali.

Si definiscono norme sociali le regole di comportamento, indispensabili per mantenere rapporti umani civili e corretti tra i membri della società, ma che non sono obbligatorie: se inosservate, infatti, non sono condannate e punite dalle autorità.

La principale differenza tra ciò che si definisce **norma sociale** e quella che abbiamo definito **norma giuridica** sta dunque nella **non obbligatorietà** e **non punibilità** da parte delle autorità della prima. In altre parole, molte tra le regole che si applicano nei **rapporti umani** sono norme di lealtà e correttezza (tenere fede a un patto), **di buona educazione** (salutare chi si conosce), di solidarietà (far sedere gli anziani in autobus), morali (non tradire la fiducia di un amico). La loro osservanza è legata, essenzialmente, alla *coscienza* di ciascuno e al proprio modo di entrare in rapporto con gli altri.

Le norme sociali, quindi, sono regole che non si trovano scritte in alcuna legge, ma che costituiscono forme di educazione **indispensabili** nella società; le cosiddette "buone maniere", non sono, infatti, regole superate quanto, piuttosto, regole generali di comportamento che riconoscono **valore** all'altro, alle sue idee, ai suoi sentimenti, alle sue condizioni.

Al contrario di ciò che accade per le norme sociali, chi non osserva una norma giuridica è punibile con una **sanzione** stabilita dallo Stato. Regole senza sanzione, da sole, non potrebbero **garantire l'ordine sociale**, che è il fine delle norme giuridiche.

FOCUS DIRITTO (E DIRITTI)

Il garante per l'infanzia e l'adolescenza

Nell'ottica di tutelare e promuovere i diritti delle persone di minore età, proclamati a livello internazionale dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, l'Italia ha istituito nel 2011 l'**Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza** le cui competenze sono: ascolto e partecipazione, promozione e sensibilizzazione, collaborazione, elaborazione di proposte, pareri e raccomandazioni. L'Autorità agisce innanzitutto per promuovere l'attuazione della Convenzione e degli altri strumenti internazionali in materia. Numerosi progetti sono volti, in particolare, ad **assicurare la conoscenza da parte dei bambini e dei ragazzi dei propri diritti** e la consapevolezza di esserne pienamente titolari. In un'ottica di collaborazione, l'Autorità segnala al Governo, alle Regioni o agli enti interessati, negli ambiti di rispettiva competenza, le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. L'Autorità assicura inoltre forme idonee di consultazione, comprese quelle delle persone di minore età e quelle delle associazioni familiari, mettendo a disposizione le proprie competenze e la propria professionalità. In un simile contesto, l'Autorità presenta in Parlamento, annualmente, una relazione sull'attività svolta.

La sanzione è una misura predisposta dallo Stato per rafforzare l'osservanza delle norme giuridiche e per prevenire ogni possibile violazione delle stesse; rappresenta una risposta dell'organizzazione sociale ad un comportamento non rispettoso della norma. In generale, consiste nella limitazione di diritti o nell'imposizione di obblighi. La sanzione è imposta al soggetto responsabile di un illecito concretamente accertato, dall'autorità che ne ha il potere che è, come vedremo, un giudice o un organo della pubblica amministrazione come, ad esempio, un sindaco.

Nell'ordinamento italiano la sanzione può avere funzioni differenti:

- **funzione punitiva**, se finalizzata a punire il comportamento di coloro che violano le norme giuridiche;
- **funzione preventiva**, se mira a scoraggiare la violazione delle norme giuridiche. La certezza o, almeno, un'adeguata probabilità della sua applicazione ha l'effetto di indurre la maggior parte dei soggetti cui è destinata a evitarla, astenendosi dal comportamento illecito;
- **funzione riparatrice**, se obbliga colui che ha violato una norma a ripararne le conseguenze. Nell'ordinamento italiano, l'art. 2043 del **Codice civile** (il complesso delle norme che concernono il diritto civile, la parte del diritto che ha per oggetto lo stato delle persone e i loro beni) individua, quale sanzione risarcitoria, l'obbligo di **risarcire** il danno ingiusto causato per **colpa** (quando il danno è causato da comportamenti di negligenza, imperizia, ecc.) o **dolo** (quando il danno è stato causato volutamente attraverso comportamenti illeciti).

Le sanzioni possono essere **penali** (hanno una funzione *prevalentemente punitiva* come la restrizione della libertà personale per un periodo di tempo più o meno lungo, o il pagamento di una multa o di un'ammenda), **civili** (consistono, generalmente, nella riparazione del danno causato: hanno quindi una funzione *riparatoria* come obbligare chi non salda un debito a pa-

VITA QUOTIDIANA

Un **sindaco** è l'organo responsabile dell'amministrazione di un Comune che, al fine di prevenire ed eliminare pericoli in grado di minacciare l'incolumità dei cittadini, può emanare provvedimenti – detti "**ordinanze**" – per imporre comportamenti in osservanza di norme giuridiche; in essi solitamente viene indicata anche la sanzione corrispondente. È il caso, ad esempio, di un'ordinanza emanata per tutelare l'igiene pubblica e contrastare il degrado urbano come quella di seguito nella quale il sindaco:

«[...] Valutato di garantire una maggiore igiene dell'area urbana ed una più sicura circolazione per i cittadini;
[...] Ritenuto opportuno prevedere che i proprietari dei cani o le persone incaricate della loro conduzione siano muniti di apposite palette, sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine, onde poter rimuovere gli escrementi;
[...] **ORDINA** ai proprietari dei cani o di altri animali: di evitare che gli animali sporchino le strade, i marciapiedi, i percorsi pedonali in genere e le aree attrezzate a verde. Qualora ciò avvenisse gli stessi devono **raccogliere le deiezioni con apposite attrezzature al fine della tutela della salute ed igiene pubblica**;
[...] **INCARICA** di fare rispettare la presente ordinanza, **infliggendo la relativa sanzione**, il Comando di Polizia Locale, e le altre forze di Polizia all'uopo incaricate [...]».

gare anche mediante la vendita forzata dei propri beni e a risarcire il danno causato) e **amministrative** (riservate agli aspetti della vita sociale su cui vi è il controllo della pubblica amministrazione, come nel caso del licenziamento per il pubblico dipendente che commette gravi mancanze o il ritiro della licenza commerciale per il ristoratore che non rispetti le norme sull'igiene).

Definito il concetto di sanzione, è possibile completare la definizione di norma giuridica indicandone anche gli elementi che la contraddistinguono.

La **norma giuridica** è una regola di comportamento imposta dallo Stato al fine di disciplinare l'organizzazione della vita della collettività. Essa è:

- **generale** perché si rivolge a tutti e non a un singolo individuo;
- **astratta** perché ipotizza un caso possibile e non uno concreto;
- **obbligatoria** perché tutti sono tenuti a osservarla, pena la sanzione;

FOCUS DIRITTO (E DIRITTI)

Legalità e lotta alle mafie

La **cultura della legalità** si fonda sulla coscienza di due princìpi essenziali, quello del "diritto" e quello del "dovere", nel nome di un interesse superiore: la collettività. Buona parte dei problemi che minacciano la convivenza pacifica, infatti, sono attribuibili non solo a fattori economici, naturali, storici, ma anche a decisioni nella sfera pubblica che trascurano l'interesse della collettività per privilegiare interessi particolari. Il principio di legalità in democrazia rappresenta un mezzo di prevenzione a questi rischi. Avere il senso della legalità facilita la partecipazione responsabile alla vita sociale, consente l'elaborazione del diritto come espressione del patto sociale, potenzia la percezione del valore dell'interesse comune. Conoscere la natura e la funzione delle regole nella vita sociale, i valori della democrazia, l'esercizio dei diritti di cittadinanza consente lo **sviluppo della cultura dei valori civili**. L'acquisizione di una nozione più profonda dei diritti di cittadinanza, partendo dalla consapevolezza della reciprocità fra soggetti dotati della stessa dignità, aiuta anche a comprendere come l'organizzazione della vita personale e sociale si fondi su un sistema di relazioni giuridiche basato su valori quali libertà, solidarietà, sicurezza; valori che – una volta conquistati – devono essere protetti. Il rispetto della legalità, oltre che costituire una premessa culturale indispensabile, si pone come un sostegno operativo quotidiano, perché solo un'azione di lotta radicata saldamente nelle coscienze e nella cultura di tutti, può rappresentare una valida risposta all'incalzare del fenomeno criminale. **Il rispetto delle regole rappresenta la base della democrazia**; al contrario, laddove prosperano criminalità e corruzione soccombono meritocrazia e prospettive di realizzazione.

La percezione di una minaccia al sistema democratico, conseguente alle stragi di mafia di Capaci e via D'Amelio, che nel 1992 causarono la morte dei giudici Falcone e Borsellino, indusse a un nuovo impulso nella promozione della cultura democratica come mezzo di contrasto al fenomeno mafioso, permeato della cultura della prevaricazione e della violenza, tendenzialmente totalitaria. **L'educazione alla legalità** prende corpo anche nelle scuole a partire dalla conoscenza del fenomeno mafioso: «La lotta alla mafia rappresenta, oltre che un'occasione specifica di traduzione in termini concreti dell'educazione alla legalità, anche una verifica operativa di un processo formativo che è destinato a creare, in tutti i cittadini, una forte cultura civile e ad inserire nel circuito democratico persone sempre più coscienti dell'importanza che, per la vita del Paese, rivestono la correttezza dei rapporti giuridici, la salvaguardia dei diritti individuali, il rifiuto di qualsiasi forma di contiguità tra società del diritto e società della sopraffazione» (circ. MIUR 302/1993).

- **bilaterale** perché, da un lato, impone un comportamento e, dall'altro, tutela un interesse.

Facciamo un esempio per comprendere meglio i caratteri di una norma giuridica: in base all'art. 624 del Codice penale: «Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da centocinquantaquattro euro a cinquecentosedici euro. Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico [...]».

Dall'analisi di questo articolo comprendiamo che la **norma giuridica** è:

- **generale** (Chiunque...);
- **astratta** (parla di cosa mobile senza alcuna specificazione, consen-

Per rispondere al carattere organizzato della criminalità occorre un impegno assunto da tutti e su tutti i fronti con decisione e responsabilità. In Italia, la principale organizzazione è **Libera, Associazioni, nomi e numeri contro le mafie**, una rete di soggetti diversi (associazioni, cooperative sociali, movimenti e gruppi, scuole, sindacati, diocesi e parrocchie, gruppi scout) coinvolti in un impegno **contro** le mafie, la corruzione, i fenomeni di criminalità e chi li alimenta, ma anche **per** la giustizia sociale, la ricerca di verità, la tutela dei diritti, una politica trasparente, una legalità democratica fondata sull'uguaglianza, una memoria viva e condivisa, una cittadinanza all'altezza dello spirito e delle speranze della Costituzione.
Per Libera è importante **mantenere vivo il ricordo e la memoria delle vittime innocenti delle mafie** grazie alla testimonianza dei loro familiari impegnati, ogni **21 marzo**, primo giorno di primavera, nella **Giornata della Memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie**.
Libera ha promosso anche **il riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie**. Grazie alla legge 109/96, che rende la società civile protagonista della lotta alle mafie, attraverso la possibilità di riappropriarsi di spazi e crearne di nuovi, Libera ha dato vita a una rete per moltiplicare le occasioni di interazione tra soggetti pubblici (Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, Regioni, nuclei di supporto presso le Prefetture e gli enti locali destinatari dei beni) e organizzazioni del terzo settore (associazioni, cooperative sociali e consorzi di cooperative, fondazioni) al fine di promuovere interventi utili a **gestire i beni confiscati alla criminalità organizzata** e innescare processi di sviluppo locale e di coesione sociale. **I principali beneficiari delle attività progettuali sono le organizzazioni di volontariato o della cooperazione**, che gestiscono o intendono gestire beni confiscati, nonché i soggetti pubblici direttamente o indirettamente coinvolti nel processo di destinazione e assegnazione, e i cittadini che possono attivare processi di monitoraggio civico e di progettazione partecipata.

Capitolo 4

L'efficacia del sistema e delle norme

4.1 L'importanza dell'efficacia

Nozione

Dopo aver studiato nei capitoli precedenti le funzioni e l'origine del diritto, in questo tratteremo della sua **efficacia**. Non è difficile capire cosa voglia significare «efficacia» in questo caso. Il sistema giuridico, lo abbiamo visto, si occupa di regolare l'esistenza di una collettività di persone, mira cioè ad indirizzarne in un certo modo (che è considerato di volta in volta il più giusto, il più corretto, il più opportuno, ecc.) il comportamento.

Il diritto sarà dunque efficace se realizza in gran parte questo obiettivo, vale a dire se è effettivamente in grado di orientare nella direzione desiderata la condotta delle persone. Sarà invece inefficace se non vi riesce (o vi riesce solo in piccola parte).

Come vedi, abbiamo evitato di parlare in termini assoluti. Non esiste infatti un sistema giuridico che è davvero in grado di influenzare nel senso voluto proprio tutti i comportamenti. In ogni società vi sarà sempre una fascia più o meno piccola di condotte non conformi al diritto.

Ciò riconosciuto, è però altrettanto evidente che se il divario tra le norme ed i comportamenti si fa troppo ampio, il sistema giuridico (ovvero una parte di esso) entra in crisi ed è destinato in tempi più o meno rapidi ad essere rinnovato o sostituito del tutto.

Naturalmente, come capirai, questa soglia di crisi non può essere indicata in termini aritmetici, tanto più che è la qualità, piuttosto che la quantità, dei comportamenti devianti ad essere decisiva. In sostanza: non è tanto sugli illeciti fiscali o sulle infrazioni del codice della strada (per richiamare degli esempi di illegalità purtroppo molto diffusi) che dovremo valutare lo stato di salute del sistema giuridico, quanto propriamente sulle violazioni ben più gravi del diritto pubblico (pensa agli attentati alle libertà fondamentali), ed in particolare del diritto penale.

Da quanto detto emerge l'importanza del tema dell'efficacia. Analizzando le reazioni dei destinatari delle norme (soprattutto, appunto, di quelle che contengono i princìpi fondamentali della convivenza) possiamo «misurare», per così dire, la forza e la vitalità del legame che intercorre tra diritto e società.

Se i precetti di base del sistema non vengono obbediti, vuol dire che il rapporto con la società è incrinato, che per qualche ragione (perdita di autorevolezza, evoluzione dei costumi e degli orientamenti politici, ecc.) quel diritto non è più in grado di intervenire con successo nella disciplina dei rapporti sociali. Dovremo invece dare un giudizio di segno contrario, ovviamente, se le regole del sistema sono osservate dai consociati in maniera soddisfacente.

In questo capitolo ci occuperemo dei principali fattori che influenzano l'adesione o meno della collettività al diritto ed alle sue prescrizioni. Ma prima di addentrarci

in questa analisi, dobbiamo introdurre una distinzione interna al concetto di efficacia.

(2.3) Come sappiamo (vi abbiamo appena fatto cenno) non tutte le norme giuridiche sono uguali, né per struttura né per importanza. Vi sono le norme imperative che contengono un comando, una prescrizione che deve essere assolutamente obbedita. Queste prevalgono nel diritto pubblico, esprimono i precetti fondamentali del sistema, e prevedono generalmente delle sanzioni in caso di inadempimento. Sono le norme, insomma, che conferiscono al diritto quell'impronta così caratteristica di ordinamento coercitivo, della quale abbiamo parlato nel primo capitolo. (1.5)

Obbedienza/devianza

In termini di efficacia la reazione dei destinatari dinanzi a queste norme-comando può essere di **obbedienza** o di **devianza**: vale a dire di rispetto o di violazione della norma.

Senonché, come ricorderai, non tutte le norme giuridiche sono comandi. Esistono anche le norme permissive, che consentono un certo comportamento, e quelle meramente dispositive, liberamente derogabili dai destinatari, nelle quali pertanto il legislatore si limita a proporre, diciamo così, la disciplina standard di certe relazioni.

In questi casi il problema dell'efficacia si prospetta in termini diversi. Una norma permissiva o dispositiva sarà efficace non quando venga obbedita (dal momento che non prescrive, ma solo «suggerisce» un certo comportamento), ma quando invece viene concretamente «utilizzata» dalle persone per regolare i loro rapporti.

È ovvio che per noi ha maggiore rilievo l'efficacia delle norme imperative. Di essa pertanto tratteranno in prevalenza le prossime pagine. L'ultimo paragrafo del capitolo sarà comunque dedicato ad una breve analisi del problema dell'uso (o non uso) degli altri tipi di norme.

4.2 Le sanzioni

Uno dei fattori più importanti per l'efficacia delle norme, e delle norme imperative in particolare, è rappresentato sicuramente dalla **sanzione**.

Concetto giuridico di sanzione

Nel linguaggio di tutti i giorni questo vocabolo indica qualcosa di negativo, equivale a «pena», «punizione», «disapprovazione», «censura», e simili. Nel linguaggio giuridico invece «sanzione» ha un significato più neutro e più ampio, indicando in generale tutte **le misure disposte dal sistema giuridico per assicurare l'efficacia dei suoi precetti**. È dunque tanto le misure che reagiscono con conseguenze negative ad un comportamento deviante, quanto le misure che prevedono invece dei vantaggi a favore di chi obbedisca alle norme.

Nel primo caso le sanzioni si dicono **negative**, nel secondo invece **positive**.

Sanzioni negative

Le prime sono indubbiamente le più diffuse e perciò anche le più conosciute (non a caso, appunto, nel linguaggio ordinario la parola «sanzione» finisce per identificarsi con esse). Come abbiamo visto, nel diritto penale italiano le sanzioni sono denominate «**pene**», e sono principalmente di due tipi: **detentive**, quando comportano una restrizione della libertà personale, e **pecuniarie**, quando invece colpiscono il patrimonio (tuttavia al posto delle sanzioni detentive il giudice può applicare le cd. **sanzioni sostitutive**, e cioè la semidetenzione e la libertà controllata).

Molto numerose sono le sanzioni negative del diritto privato. A titolo meramente esemplificativo possiamo ricordare il risarcimento del danno per inadempimento di un contratto (art. 1453 cod. civ.) o per fatto illecito (ad es. per i danni causati dalla rovina di un edificio: art. 2053 cod. civ.); la decadenza della potestà sui figli (quando il genitore trascura i relativi doveri: art. 330 cod. civ.); l'esclusione dalla successione per indegnità (art. 463 cod. civ.); la revocazione di una donazione per ingratitudine

(art. 801 cod. civ.); vari obblighi di fare (per es. l'estirpazione di alberi piantati ad una distanza non legale dall'altrui proprietà: art. 894 cod. civ.; la reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato: art. 18 statuto dei lavoratori); altre prestazioni patrimoniali (si veda ad esempio il versamento a favore del fondo adeguamento pensioni a carico del datore di lavoro che abbia concesso trattamenti economici discriminatori: art. 16 statuto dei lavoratori).

Molto esteso anche il catalogo delle sanzioni del diritto amministrativo: sanzioni pecuniarie (per es. per gli illeciti tributari), confische di beni (per es. dell'auto sprovvista della carta di circolazione), sospensioni di esercizi industriali e commerciali (ad es. per violazione dei regolamenti di polizia o di igiene), ritiro della patente di guida, sanzioni disciplinari per i pubblici dipendenti (censura, riduzione dello stipendio, ecc.).

Per contro nel diritto costituzionale – un diritto che per sua natura contiene più principi generali che regole di condotta – non è frequente la previsione di sanzioni, tanto più che per le violazioni più gravi interviene direttamente il diritto penale (ad es. la libertà e la segretezza della corrispondenza, proclamata dall'art. 15 Cost., è concretamente tutelata dalle sanzioni previste dall'art. 616 cod. pen.).

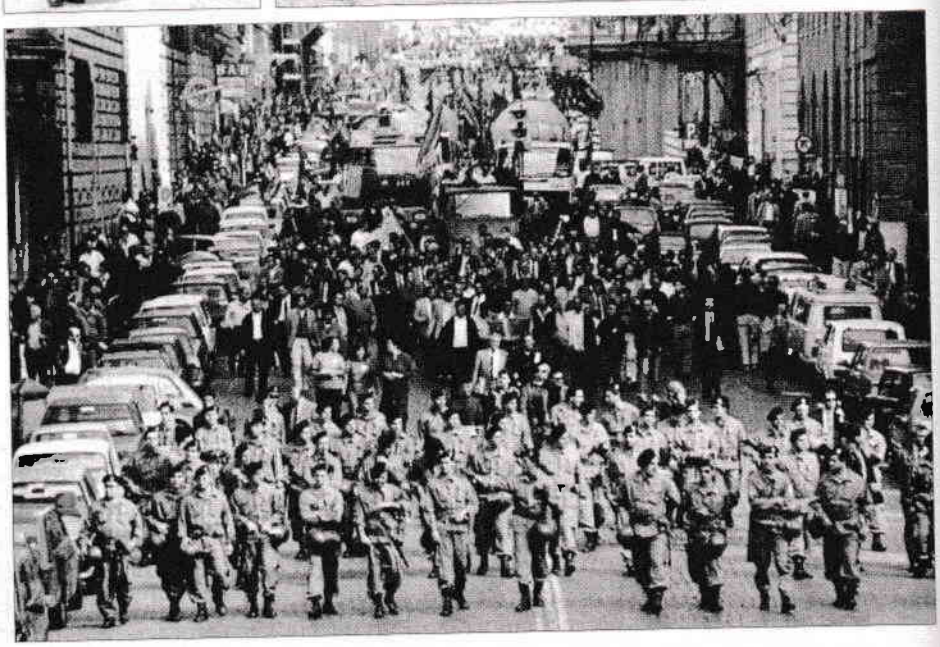

Le forze di polizia all'opera: allo stadio, in strada, in azioni anti-sequestro

(13.6) Tuttavia non mancano delle sanzioni specifiche di questo ramo del diritto pubblico (ad es. la pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma di legge in contrasto con la Costituzione da parte della Corte costituzionale: art. 136 Cost.; oppure lo scioglimento di un Consiglio regionale quando questo abbia compiuto atti contrari alla Costituzione: art. 126 Cost.).

Sanzioni positive

Le sanzioni positive, a differenza di quelle negative, consistono in ricompense a favore di chi tiene il comportamento prescritto dal sistema. Sono molto frequenti soprattutto nel diritto amministrativo e nel diritto del lavoro. Si tratta in genere di incentivi finanziari: ad esempio la corresponsione di mutui agevolati (cioè con interessi ridotti ed una lunga rateizzazione) per le imprese che investano nelle aree di crisi industriale, riduzione delle imposte a favore degli imprenditori che assumano manodopera giovanile, e simili.

Sono ricompense, e quindi sanzioni positive, anche le onorificenze, le decorazioni, gli encomi solenni (a favore, ad esempio, degli agenti delle forze di polizia che si siano distinti in servizio).

Questo tipo di sanzioni negli ultimi anni ha trovato applicazione anche nel diritto penale, al punto che si è arrivati a parlare di un «diritto penale premiale» (ovviamente solo per una parte di questo ramo del diritto). In particolare si sono previste riduzioni di pena (quindi,

elle aule dei tribunali: mmagini da processi ontro la mafia

delle ricompense) a favore degli autori di reato che abbiano deciso di collaborare con l giustizia (i cd. «pentiti» nei reati di terrorismo o di mafia), così come altri vantaggi, qua cambiamento del nome, possibilità d'espatrio e simili.

Essendo il diritto un apparato coercitivo è evidente che le sanzioni hanno un post importante tra le strategie adoperate dal sistema per farsi obbedire. Non è un cas che molti dei suoi funzionari abbiano come compito pressoché esclusivo quello d minacciare, comminare e far applicare delle sanzioni (agenti di polizia, giudic agenti di custodia nelle carceri, ecc.). L'efficacia di queste dipende però, in concreto da molte variabili.

Fattori che incidono sull'efficacia delle sanzioni

Un fattore importante, ad esempio, è rappresentato dalla condizione sociale de destinatari. In genere le sanzioni più gravi, cioè quelle penali, hanno maggior efficacia deterrente nei confronti dei ceti medi, mentre sembrano incidere meno su soggetti ormai incardinati in «carriere» criminali, per i quali anzi una lunga fedin penale costituisce addirittura un segno di distinzione.

Inoltre i soggetti (imprenditori, amministratori di società, ecc.) che si rendan protagonisti dei cd. reati economici (corruzione, aggiotaggio, altre manovr speculative, falso in bilancio di società, ecc.) tendono a preoccuparsi poco, i genere, delle sanzioni pecuniarie, mentre temono quelle detentive (considerate pi infamanti, e inoltre particolarmente opprimenti per chi è abituato ad un elevat tenore di vita).

Molto dipende poi, come è ovvio, dalla percezione del rischio (o del vantaggio) d parte dei potenziali destinatari. Non sempre prescrivere una certa pena o preveder una determinata ricompensa è sufficiente per favorire il comportamento conform richiesto dal sistema. Occorre in aggiunta che il rischio, o il vantaggio, appaian certi, attuali, e non meramente ipotetici.

Questa logica si applica purtroppo a molti delitti, anche gravi. È risaputo a esempio che la maggioranza dei furti rimane impunita. In tal caso è evidente ch aggravare la sanzione penale in genere serve a poco, e che un reale effetto deterren sarebbe garantito piuttosto dalla scoperta di un maggior numero di responsabili quindi dall'aumento della percentuale di condanne rispetto agli illeciti denunciati

Radiografia dei reati in Italia

Delitti denunciati per i quali è iniziata l'azione penale

Tipi di reato	Anno 1997	1° sem. '97	1° sem. '98	Var. %
Furti	1.527.975	804.717	781.547	– 2.9
Altri delitti	1.328.327	624.209	873.669	40.0
di cui: omicidio volontario consumato e tentato	2.925	1.407	1.388	– 1.4
omicidio preterintenzionale	86	47	42	–10.6
omicidio colposo	5.881	3.264	2.792	–14.5
lesioni personali volontarie	43.395	20.872	20.491	– 1.8
violazione obblighi assistenza familiare	4.740	2.378	2.005	–15.7
maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli	2.440	1.215	1.241	2.1
violenza sessuale	3.339	1.565	1.939	23.9
istigazione, favoregg. ecc. della prostituzione	1.121	575	645	12.2
rapina	49.079	22.371	25.335	10.8
estorsione	7.303	3.691	4.058	9.9
sequestro di persona a scopo di rapina o estors.	118	42	74	76.2
truffa	111.413	46.404	29.912	–35.5
ricettazione	119.677	51.900	33.503	–35.4
emissione assegni a vuoto	148.053	77.967	65.201	–16.4
bancarotta	4.921	2.765	2.505	– 9.4
produzione, spaccio di stupefacenti	28.363	13.696	14.098	2.9
falsità in monete, sigilli, atti e persone	185.662	78.951	91.141	15.4
violenza, resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale	26.838	12.356	11.426	– 7.5
associazione per delinquere	856	390	422	8.2
associazione per delinquere di tipo mafioso	260	130	116	–10.8
Totale	**2.856.302**	**1.428.926**	**1.355.216**	– 5.2
di cui: *commessi da ignoti*	2.307.748	1.152.975	1.107.403	– 4.0

Fonte: Rielaborazione de «Il Sole 24 ore», 10 febbraio 1999, di dati dell'ISTAT

Infine vi sono comportamenti, per così dire, «elastici» e altri invece «inelastici», e cioè condotte influenzabili dal timore della sanzione e altre che non lo sono (o lo sono meno). In genere le sanzioni risultano abbastanza efficaci sui comportamenti non conformi molto diffusi, e relativamente meno gravi.

Ad esempio è dimostrato che le multe per sanzionare l'eccesso di velocità, quando siano applicate con rigore (ed ormai con le nuove apparecchiature elettroniche sono possibili controlli capillari da parte della polizia della strada: in questo caso dunque il livello di «certezza» della sanzione può essere molto alto), contribuiscono in maniera significativa ad innalzare la percentuale del comportamento conforme.

Le sanzioni evidenziano invece delle difficoltà ad incidere sulle condotte che sono ad un tempo più gravi e, per fortuna, più rare. Rispetto ad esse inasprire la sanzione si rivela di frequente una strategia poco efficace. La verità di queste osservazioni è dimostrata, tra l'altro, dall'esempio della pena di morte negli Stati Uniti. Come forse saprai, questa è prevista ed applicata solo in alcuni Stati di quel paese. Ebbene non è che in questi il tasso di omicidio sia più basso che altrove o evidenzi nel tempo una tendenza ad abbassarsi.

Al contrario in qualche caso sembra esserci addirittura una relazione inversa: più condanne a morte, più omicidi (sulla pena di morte negli Stati Uniti si vedano i dati nell'articolo di V. Vannuccini, *Da stanotte pena di morte per chi uccide a New York*, ne «La Repubblica», 7 marzo 1995).

Devianza e società

Scrive Durkheim (l'autore del quale abbiamo parlato nella scheda del secondo capitolo) in un'opera della fine del secolo scorso: «Il reato non si riscontra soltanto nella maggior parte delle società di questa o quella specie, bensì in tutte le società di tutti i tipi: non c'è società in cui non esiste qualche tipo di criminalità. Essa muta di forma, e gli atti così qualificati non sono dappertutto i medesimi; ma dappertutto e in ogni tempo vi sono stati uomini la cui condotta è stata tale da attirare su di essi la repressione penale» (E. Durkheim, *Le regole del metodo sociologico*, Comunità, Milano, 1996, pp. 72-73).

Non esistono società senza reati ed è pertanto inconcepibile, come abbiamo già detto, l'idea di riuscire ad eliminare del tutto il comportamento deviante. Ciò significa che le pene o le ricompense sono veramente efficaci solo sino ad certo punto (diverso di società in

sare Lombroso
35-1909):
le sue opere
tentativo di stabilire
rapporto tra certe
atteristiche somatiche
il comportamento
eviante» (di criminali,
li, uomini di genio)

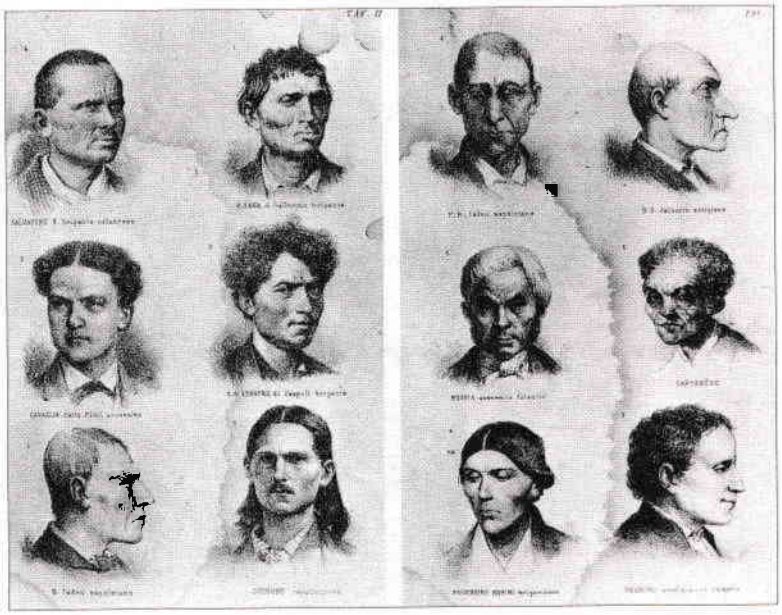

società). Raggiunta questa soglia, il rendimento delle sanzioni tende a scemare, sino a divenire praticamente inapprezzabile. È molto difficile insomma intaccare la quota di comportamento non conforme che può considerarsi «normale» (fisiologica, potremmo dire) in rapporto alle caratteristiche particolari della società che il diritto è chiamato a regolare.

4.3 Influenze etico-sociali

Formazioni sociali ed efficacia

L'efficacia del sistema giuridico dipende, oltre che dalle sanzioni, dall'influenza delle formazioni sociali nelle quali l'individuo è inserito: la famiglia, la Chiesa, sindacati, partiti politici, associazioni, gruppi giovanili, ecc. Anche questi gruppi hanno delle regole di condotta, e prevedono molto spesso delle sanzioni, sia pene che ricompense.

Siamo in presenza insomma di veri e propri **sistemi normativi privati**. Si distinguono dal sistema giuridico – lo abbiamo visto nel primo capitolo – per una, ma fondamentale circostanza: non dispongono di un apparato coercitivo proprio, non possono dunque far uso della forza per farsi rispettare (e se lo fanno si mettono contro le leggi dello Stato: un genitore non può maltrattare il figlio, un'associazione non può estorcere con la forza la quota dovutale dal socio moroso, ecc.). Possono contare soltanto sull'obbedienza spontanea dei destinatari ed avvalersi, quando ciò è consentito, dell'intervento coattivo del diritto.

Senonché è evidente che, qualora sussista una corrispondenza tra le disposizioni del sistema giuridico e quelle dei sistemi normativi privati, l'efficacia delle prime non può che essere rafforzata. Questo vale in particolare per alcune norme fondamentali del primo che hanno un contenuto pressoché identico a precetti religiosi (la norma penale incriminatrice dell'omicidio, art. 575 cod. pen., corrisponde al comandamento «non uccidere», la norma incriminatrice del furto, art. 624 cod. pen., al comandamento «non rubare», ecc.).

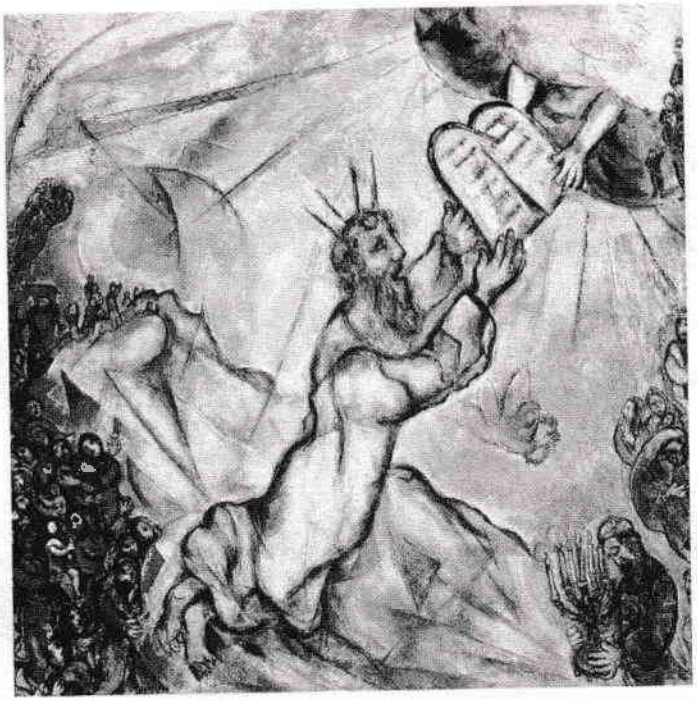

Marc Chagall (1887-1985) Mosè riceve sul Sinai le tavole della legge

Altre volte invece si producono delle situazioni di conflitto: quello che è richiesto dal sistema giuridico contrasta con le regole di condotta interne ad una qualche formazione sociale. Vi sono ad esempio gruppi o movimenti religiosi che si sono
(18.1) opposti al servizio militare obbligatorio previsto in generale dall'art. 52, 2° co. Cost. Lo stesso è avvenuto nei confronti della legge, già ricordata nel capitolo
(3.5) precedente, sull'interruzione volontaria di gravidanza.

È chiaro che in questi ed in altri casi la diminuzione dell'efficacia di singoli provvedimenti o norme dipenderà dall'influenza concretamente esercitata da una certa associazione all'interno della società. Per restare all'Italia, è indubbio che la ferma opposizione della Chiesa all'aborto abbia influito sul funzionamento della legge sopra ricordata.

Coscienza e valori

L'efficacia del sistema è infine condizionata dalla coscienza e dai valori dei singoli destinatari. La norma giuridica si rivolge a tutti o ad una parte dei membri di una certa collettività. Se quindi vuole essere obbedita dovrà essere in sintonia, o quanto meno non in contrasto, con i sentimenti morali, le convinzioni, le idee di giustizia delle persone cui si rivolge.

È questa una delle ragioni, ad esempio, per cui la pena di morte è frequentemente disapplicata, e quindi inefficace, negli Stati in cui pure è formalmente prevista. L'uccisione di un uomo, anche se colpevole di gravi reati, ripugna troppo alle coscienze dei giudici e dell'opinione pubblica.

Legittimità

Tra i valori che influenzano l'ottemperanza un posto importante è occupato sicuramente dalla **legittimità**, vale a dire dal riconoscimento dell'autorità del sistema giuridico. In tal caso si obbedisce non tanto per il timore della sanzione, o perché si è influenzati dall'ambiente sociale nel quale si vive, ma perché si condividono i principi e gli obiettivi del diritto. La legittimità è, possiamo dire, la fiducia nel sistema giuridico, l'approvazione dei valori che esso esprime.

Non esiste dunque, lo abbiamo appena visto, solo un'obbedienza dipendente dalla coercizione, e cioè dalle sanzioni (negative). Esiste anche un'obbedienza

La pena di morte nel mondo

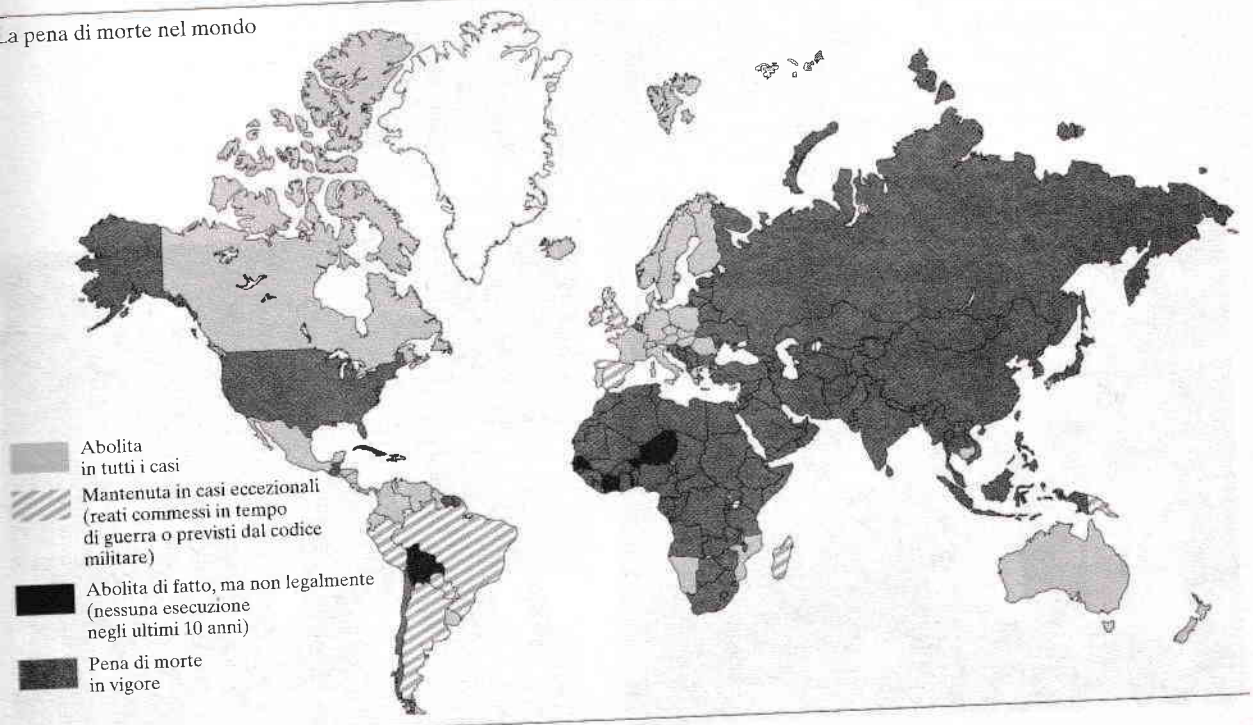

volontaria che scaturisce dai condizionamenti sociali oppure dai sentimenti morali del singolo (e tra questi sentimenti spicca sicuramente la legittimità, la adesione spontanea all'operato del sistema giuridico).

Ma qual è la strategia preferita dal diritto al fine di rendere efficaci le sue prescrizioni? Senza dubbio una strategia indirizzata verso l'obbedienza volontaria. E questo per almeno due ragioni.

Obbedienza volontaria

In primo luogo, anche se il diritto è un ordinamento coercitivo, quasi sempre esso ricorre alle sanzioni solo quando non può davvero farne a meno; normalmente preferisce affidarsi alla prevenzione, all'educazione, alla persuasione. Il sistema giuridico deve fondarsi sul riconoscimento sociale (e quindi soprattutto sulla legittimità), deve essere in sintonia con i valori, le tradizioni, le aspettative della società che è chiamato a regolamentare.

Il diritto che cerca di imporsi solo facendo affidamento sulla forza, sull'uso indiscriminato delle sanzioni, è lo strumento preferito dalle dittature. Ma proprio la storia di queste dimostra che la logica del conflitto con la società è alla lunga invariabilmente perdente. La forza è distruttiva, logora chi conta soltanto su di essa, e prima o poi le correnti sociali soffocate dall'oppressione riescono a riemergere.

D'altra parte la coercizione è costosa, comporta più lavoro per gli apparati di controllo e i tribunali, produce più sanzioni e quindi maggiori spese per la loro

1. Anonimo
La giustizia del re (1098)
2. Un'impiccagione
nel '700
3. *Edouard Manet*
(1832-1883)
L'esecuzione
dell'imperatore
Massimiliano

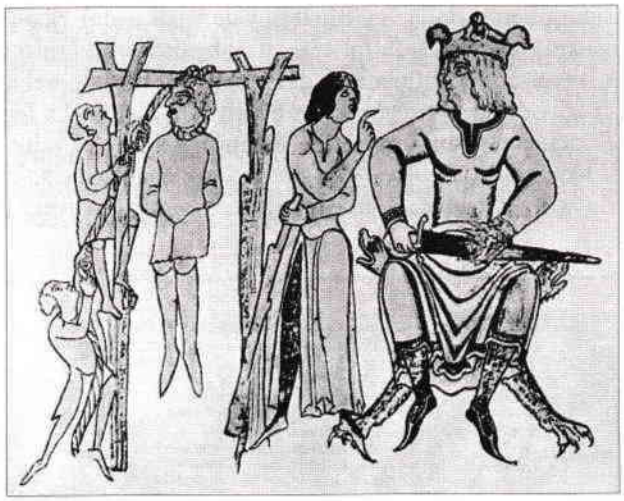

1

2

3

esecuzione (istituti penitenziari, guardie carcerarie, ufficiali incaricati delle notifizioni, delle confische, ecc.). L'obbedienza volontaria è dunque più conveniente anche in termini economici.

4.4 L'uso delle norme permissive e dispositive

L'efficacia delle norme permissive e dispositive

Le considerazioni sull'efficacia svolte sin qui riguardano essenzialmente le norme imperative. Per quanto riguarda le norme permissive e quelle dispositive è invece opportuno, come si è detto in apertura di capitolo, impostare il discorso non in termini di ottemperanza/devianza, bensì di uso/non uso delle norme.

Siamo in presenza, come ricorderai, di norme che non impongono un comportamento, bensì o permettono una condotta altrimenti vietata oppure (ed è il caso per noi più interessante) disciplinano in un modo non vincolante, e quindi derogabile da parte dei potenziali destinatari, determinate relazioni. Da quali fattori dipende l'utilizzazione o meno di queste norme?

È importante innanzitutto la ragionevolezza, la praticabilità o la convenienza della soluzione proposta dal legislatore. Ad es. la norma (dispositiva) dell'art. 1658
(5.6) cod. civ. prevede che nel contratto d'appalto «la materia necessaria a compiere l'opera deve essere fornita dall'appaltatore»: una prescrizione sicuramente conforme alla natura del rapporto e pertanto fatta propria quasi sempre dalle parti di questa relazione contrattuale.

Per contro la norma (permissiva) dell'art. 2099, 2° co. cod. civ. che consente che la retribuzione del lavoratore subordinato possa essere anche in natura (e non in denaro, come è di solito) troverà applicazione di fatto solo in ambiti ristretti, e cioè nei rapporti di lavoro in agricoltura.

Hanno rilievo poi anche i rapporti di forza delle persone coinvolte in certi rapporti. Ad es. l'art. 1594 cod. civ. prescrive che nel contratto di locazione «il conduttore, salvo patto contrario, ha facoltà di sublocare la cosa». Ebbene è molto frequente che in questo tipo di contratti la norma (dispositiva) del codice sia disattesa, prevedendosi la clausola opposta per cui al conduttore è vietata la sublocazione. E questo perché i locatari-proprietari (soprattutto di immobili) non hanno piacere di avere a che fare con inquilini a loro sconosciuti; d'altra parte, vista la non elevata offerta di appartamenti in locazione, dispongono della forza contrattuale per imporre clausole difformi dalla disciplina standard del codice, e a loro più favorevoli.

Infine contano anche i valori, proprio come nelle norme imperative. Chi crede ad esempio nei princìpi di correttezza e lealtà si servirà più facilmente di quelle alternative offerte dal sistema giuridico che sembrano prospettare la soluzione più giusta o più equilibrata.

Come vedremo il contratto di mutuo, cioè il cd. «prestito» di denaro, si presume oneroso «salva diversa volontà delle parti» (art. 1815 cod. civ.). Di conseguenza il beneficiario non è obbligato solo a restituire il denaro ricevuto, ma è tenuto anche agli interessi. Ebbene la previsione del codice è quella che trova quasi sempre applicazione (è molto raro quindi il mutuo gratuito), ritenendosi equo che il mutuatario compensi con gli interessi il mutuante per il fatto di rinunciare per un certo periodo alla disponibilità di una somma di denaro.

LICEO SCIENTIFICO
EUGENIO CURIEL

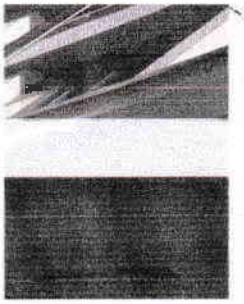

Dispensa 1

Argomento 3

IL DIRITTO, I DIRITTI, LE PERSONE, I RAPPORTI

tendo di comprendere tutti i beni, dalla pelliccia all'automobile, ai gioielli, all'energia elettrica, ecc.);

- **obbligatoria** (è punito con...);
- **bilaterale**, perché da un lato impone un comportamento (quello di non appropriarsi di ciò che appartiene ad altri) e, dall'altro, tutela un interesse (quello di chi, avendo subìto un furto, può appellarsi alla norma per chiedere che venga punito il comportamento di chi ha violato tale norma).

È importante non confondere il concetto di norma con quello di **legge**, che è un atto formato da un insieme di norme giuridiche: l'insieme di regole che assicurano l'ordine in una società, rappresentandone il **diritto**.

3 L'evoluzione delle norme giuridiche nel tempo

Il cammino per giungere all'attuale concetto di norma giuridica è stato lungo. Nelle prime società umane, le regole erano trasmesse per tradizione orale e trovavano origine nel comportamento di un gruppo sociale che, ripetuto nel tempo, diventava obbligatorio (**norme consuetudinarie**). È con

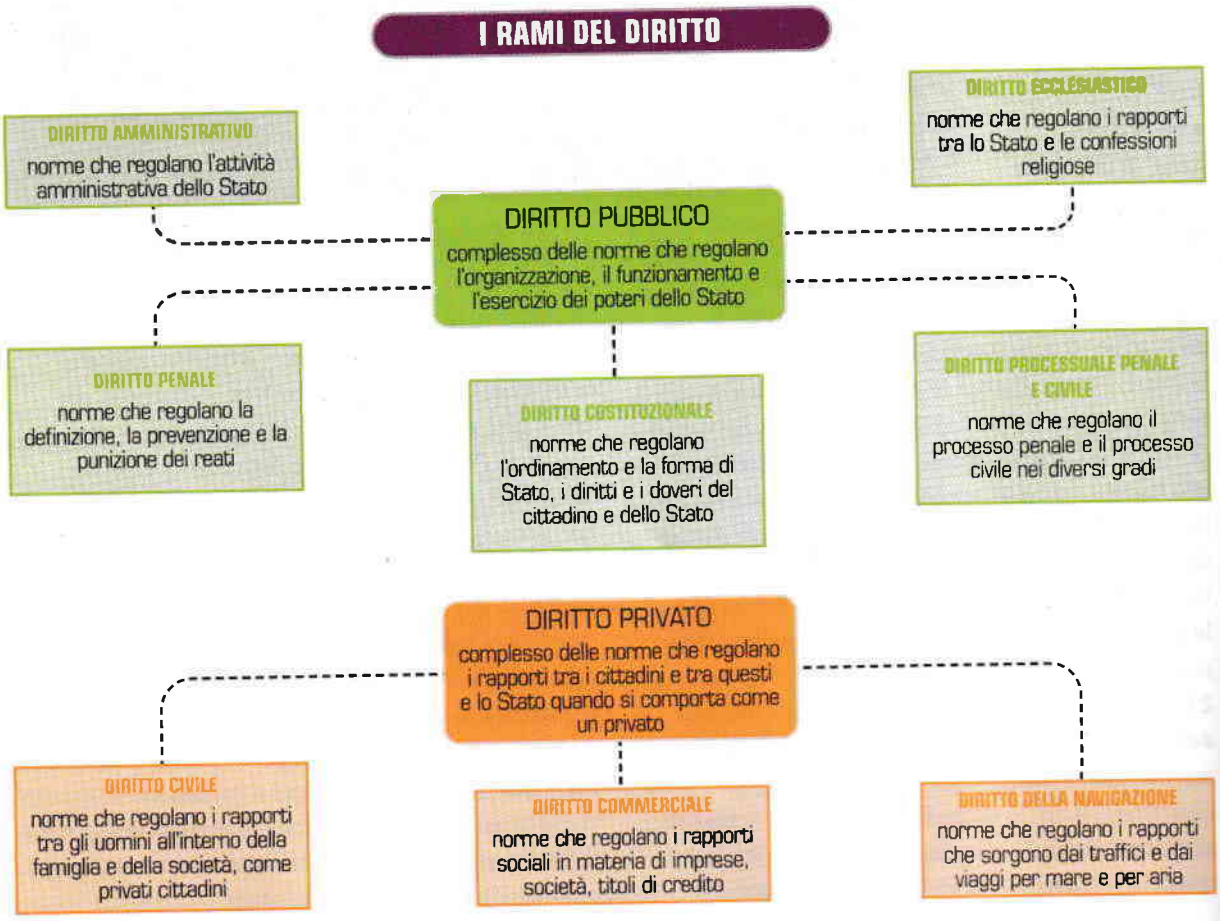

l'avvento delle società più complesse che nasce l'esigenza di regole sociali, in grado di garantire l'**uniformità dei comportamenti** e il **mantenimento dell'equilibrio sociale**.

Le tappe storiche che segnano l'evoluzione delle norme riguardano due aspetti:

- il passaggio dalle norme consuetudinarie a quelle **scritte** che sancisce il **principio della certezza delle norme**, cioè la sicurezza che i comportamenti saranno giudicati secondo quanto è scritto nelle leggi;
- il processo di **codificazione**, avviatosi a partire dalla seconda metà del XVII secolo, attraverso cui si giunse all'elaborazione di norme basate sul riconoscimento dei princìpi dell'uguaglianza formale, della libera iniziativa privata e della proprietà privata; progressivamente **la legge diventa uguale per tutti** e le norme vengono raccolte in codici, sistemi di leggi completi e organici, volti a disciplinare in maniera razionale un determinato **ramo del diritto**.

La codificazione affonda le proprie radici nella tradizione del diritto romano ed è in uso soprattutto nei paesi dell'Europa continentale e dell'America latina. Questo sistema, nel quale un apposito organo legislativo delibera norme che i giudici dovranno poi applicare ai casi concreti, è detto **Civil Law** [LE FONTI DEL DIRITTO ITALIANO, p. 10].

Concludiamo il discorso generale sulle norme giuridiche con una riflessione importante. Non esiste un rapporto universale tra il diritto, inteso come insieme di norme giuridiche, e il concetto di giustizia. Popoli diversi, infatti, hanno convinzioni diverse su ciò che debba ritenersi giusto e ciò che non deve; non solo, anche uno stesso popolo può modificare opinione con il trascorrere del tempo. In generale, con il tempo e con la cultura, tende a mutare nella gente il sentimento del giusto. E nel produrre le leggi, il legislatore accorto deve adeguarsi a questo mutamento. Il diritto effettivamente in vigore in un dato ordinamento e in un dato contesto storico viene definito diritto positivo (dal latino *positivus*, 'che viene posto'). Se il legislatore rimane indietro o si spinge troppo avanti, fatalmente ci sarà una parte della società che valuterà le leggi ingiuste o perché troppo conservatrici o perché

Law Il termine inglese *law* corrisponde al termine italiano 'diritto' e, pertanto, indica il sistema complessivo delle norme giuridiche; per indicare la *legge* scritta si usano, invece, i termini *bill*, *statute*, *act*.

VITA QUOTIDIANA

In molte società la **pena di morte** è ancora vissuta come una giusta punizione per i crimini più gravi e la legge che la contempla viene ritenuta giusta. In realtà, è molto probabile che in quelle stesse società ci siano probabilmente molte persone che la pensano in modo diverso. Se queste, con il loro impegno, riusciranno a modificare il sentimento del giusto dominante nella loro società, la legge comincerà a essere vissuta come ingiusta da un numero sempre crescente di soggetti e il legislatore, prima o poi, dovrà modificarla.

In Italia, la pena di morte per i reati commessi in tempo di pace è stata eliminata con l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, il 1° gennaio 1948. Successivamente, con la legge costituzionale 2/2007, è stata eliminata anche dal codice militare di guerra.

troppo avanzate. In ogni Stato le regole di diritto tendono a riflettere, con maggiore o minore ritardo, ciò che la maggioranza dei cittadini ritiene giusto e corretto in un dato momento storico.

Nei paesi anglosassoni, la tradizione della codificazione non ha mai del tutto attecchito. Il sistema giuridico di questi paesi, infatti, è basato sul cosiddetto *Common Law*, in cui le leggi sono in numero inferiore che negli altri paesi e il diritto si crea in base alla giurisprudenza, cioè grazie alle interpretazioni dei giudici (*sentenze*) di fronte alle situazioni

FOCUS DIRITTO (E DIRITTI)

Le fonti del diritto italiano

Nel nostro paese ci sono diversi organi cui è affidato il compito di produrre norme giuridiche (Parlamento, Consigli regionali, Governo, ecc.), cosicché le norme assumono nomi diversi (legge, legge regionale, regolamento) in funzione della fonte da cui provengono. Le **fonti del diritto** sono i modi e i mezzi attraverso i quali le norme giuridiche si formano (**fonti di produzione**) o si conoscono (**fonti di cognizione**). Le fonti sono ordinate secondo una scala gerarchica per effetto della quale nessuna norma proveniente da una fonte di grado inferiore può validamente porsi in contrasto con una norma proveniente da una fonte di grado superiore.
Per l'ordinamento italiano sono le seguenti.

Fonti di produzione:

- la **Costituzione** è la legge fondamentale dello Stato; è al primo posto nella scala gerarchica, e perciò le norme costituzionali prevalgono sempre, in caso di contrasto, su qualsiasi altro tipo di norma;
- le **leggi costituzionali**, le uniche in grado di modificare la Costituzione;
- i **trattati** e i **regolamenti comunitari** sono norme emanate direttamente dall'Unione europea, obbligatorie in tutti gli Stati membri; nelle materie a esse riservate, prevalgono sulle leggi ordinarie;
- le **leggi ordinarie**, emanate dal Parlamento;
- i **decreti-legge** e i **decreti legislativi** sono atti aventi forza di legge emanati dal Governo, sotto il controllo del Parlamento;
- le **leggi regionali**, emanate dalle Regioni nelle materie di loro competenza;
- i **regolamenti** adottati dal Governo, o dai singoli ministri, in attuazione di una legge; da organi regionali e comunali o da altri organi della pubblica amministrazione;
- gli **usi** e le **consuetudini**, cioè comportamenti collettivi cui lo Stato riconosce valore giuridico. Essi nascono dalla ripetizione costante e generale di atti compiuti nella convinzione di adempiere a un dovere giuridico. In passato erano importanti fonti di diritto, oggi – invece – hanno valore vincolante solo se disciplinano questioni non regolate da una norma scritta oppure se da queste espressamente richiamate (es.: una disposizione del Codice civile consente di tagliare le radici degli alberi che dal fondo vicino si insinuano nel nostro giardino. A meno che, precisa la norma, le consuetudini o gli usi locali non dispongano diversamente).

Fonti di cognizione:

- i **Codici**, raccolte di tutte le norme fondamentali relative ad un ramo del diritto (penale, civile, ecc.);
- la «**Gazzetta Ufficiale**», giornale in cui si pubblicano le leggi, i decreti, i regolamenti;
- i «**Bollettini Ufficiali**» regionali che pubblicano le leggi regionali;
- la «**Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee**», che pubblica i regolamenti comunitari.

concrete. Le principali sentenze pronunciate da queste corti vengono riunite in raccolte chiamate **report**; esse costituiscono un precedente su cui altri giudici dovranno fondare le proprie sentenze adeguandole alla particolarità del caso specifico che si trovano a giudicare. In tal modo, il diritto viene continuamente aggiornato senza dover attendere che sia il legislatore a farlo.

GUIDA AL STUDIO

Rispondi oralmente o per iscritto alle domande o individua e sottolinea nel testo la risposta:

- Qual è l'importanza delle regole nella società?
- Quali sarebbero i rischi se non vi fossero regole di comportamento?
- Cosa sono i diritti? E i doveri?
- Cos'è una norma giuridica? Quali sono i suoi caratteri?
- Cos'è la sanzione? Che funzione svolge?
- Qual è stata l'evoluzione delle norme giuridiche?
- Qual è la differenza tra Civil Law e Common Law?

Capitolo 5

Il diritto privato: rapporto giuridico e contratto

5.1 Il rapporto giuridico e il diritto privato

Rapporto giuridico

Il **rapporto giuridico** è una relazione umana al pari di molte altre, come un rapporto d'amicizia, un legame famigliare, un vincolo stretto per un qualche interesse.

La contraddistingue il fatto di essere giuridica, di costituire cioè una **relazione regolata dal diritto**. I comportamenti che devono tenere le persone coinvolte in questo legame sono previsti e disciplinati dalle norme dello Stato, e dinanzi a questa circostanza l'elemento personale tende a passare in secondo piano. Non è un caso che quando, nei testi di diritto, si parla dei soggetti tra i quali intercorre un rapporto giuridico si adopera l'espressione un po' impersonale di «parte».

Con questo non si vuol dire che i legami «privati» (nel senso che la parola ha nel linguaggio ordinario: le relazioni degli affetti) sono esclusi dal campo dei rapporti giuridici. Tutto al contrario, come vedremo subito. Nella parte in cui tali legami sono disciplinati dal diritto costituiscono anch'essi dei rapporti giuridici.

Si pensi alle relazioni tra i coniugi o tra i genitori e i figli regolate dal codice civile (libro primo, titolo VI, capo IV: «dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio»), oppure alle disposizioni, invero un po' sorpassate, sulla forma più «impegnativa» di fidanzamento (la cd. «promessa di matrimonio»: artt. 79-81 cod. civ.).

(2.2) **Diritto privato**

E difatti, come abbiamo già visto nel secondo capitolo, è soprattutto il cd. **diritto privato** (insieme ad alcuni rami del diritto amministrativo) ad occuparsi della disciplina delle relazioni tra le persone: dei rapporti giuridici, appunto. Le norme fondamentali del diritto privato si trovano nel **codice civile**, emanato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (ma da allora modificato in più punti: ti segnaliamo soprattutto la riforma del diritto di famiglia nel 1975).

Codice civile

Il codice del 1942 è composto di 2.969 articoli, ed è diviso in sei parti, dette «libri», dedicate alle seguenti materie: a) le persone e la famiglia; b) le successioni; c) la proprietà; d) le obbligazioni; e) il lavoro; f) la tutela dei diritti.

(3.3)

Come ricorderai, questo codice civile è il secondo nell'esperienza giuridica italiana (lo precede quello del 1865, successivo all'unità d'Italia). Nonostante sia stato emanato in epoca fascista (il regime dittatoriale durato dal 1922 al 1943), il codice civile, a differenza di quello penale del 1930, risente poco, nel complesso, dell'ideologia della dittatura.

(7.2)

Esso esprime piuttosto una visione dei rapporti tra i privati vicina alle concezioni liberali (ricorda: le concezioni che proclamano come diritto la libertà degli individui di curare i propri interessi e perseguire i propri affari, senza eccessivi controlli e restrizioni da parte dello Stato).

Nel corso del manuale faremo più volte riferimento a norme del codice civile. Ti consigliamo pertanto, per seguire meglio e anche per lo svolgimento degli esercizi, di procurartene uno. In commercio ne esistono varie edizioni, anche a prezzo contenuto. Fa' solo attenzione che si tratti di un'edizione aggiornata: come abbiamo appena detto (e come abbiamo appreso in generale) di frequente il legislatore modifica o aggiorna alcune norme.

5.2 Le categorie dei diritti soggettivi

La situazione normale all'interno di un rapporto giuridico è quella per cui una parte, il cd. **soggetto attivo**, pretende da un'altra, il **soggetto passivo**, una cosa o una prestazione in base ad un «diritto» riconosciuto e garantito dallo Stato. Ho «diritto» al terreno che ho regolarmente acquistato, in un contratto di lavoro ho «diritto» alla retribuzione e alle ferie, e così via.

(1.1) Diritto soggettivo

Come già sappiamo, in questi casi l'espressione «ho diritto» significa «ho il potere di far qualcosa», «mi è permesso», «mi è lecito». Designa cioè un **diritto soggettivo**: un interesse protetto dalle norme (dal diritto oggettivo), una posizione di vantaggio tutelata dallo Stato.

Diritti soggettivi pubblici

In rapporto al destinatario, vale a dire al soggetto passivo, i diritti soggettivi si distinguono in pubblici e privati. I **diritti soggettivi pubblici** sono quei diritti che sono conferiti alle persone nei confronti dello Stato: ad es. il diritto dell'art. 17 Cost. («i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi»: nessun organo dello Stato può impedire che dei cittadini esercitino questo diritto).

Diritti soggettivi privati

I **diritti soggettivi privati** sono invece conferiti nei confronti di altre persone: per riprendere l'esempio già fatto, il diritto del lavoratore di ricevere la retribuzione dal suo datore di lavoro. Ai diritti soggettivi pubblici dedicheremo un capitolo a parte (il diciassettesimo).

Diritti assoluti:

In rapporto invece alla pretesa del soggetto attivo i diritti soggettivi si distinguono in **diritti assoluti** e **diritti relativi**. I diritti assoluti garantiscono al titolare una posizione di vantaggio che vale nei confronti di tutti e che, inoltre, non ha bisogno della collaborazione altrui per affermarsi.

A) Diritti reali

Sono diritti assoluti, innanzitutto, i **diritti reali**, vale a dire i diritti che un soggetto vanta su una cosa. Come è intuitivo, un tipico diritto reale è il diritto di proprietà: il diritto (secondo la definizione data dal codice civile all'art. 832) di «godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo».

Ebbene, proprio il diritto di proprietà ci aiuta, meglio di altri esempi, a riempire di significato la definizione che abbiamo appena data di «diritto assoluto». Se sono proprietario di una cosa, «tutti», persone private o pubblici poteri, sono tenuti a

Le categorie di diritti soggettivi

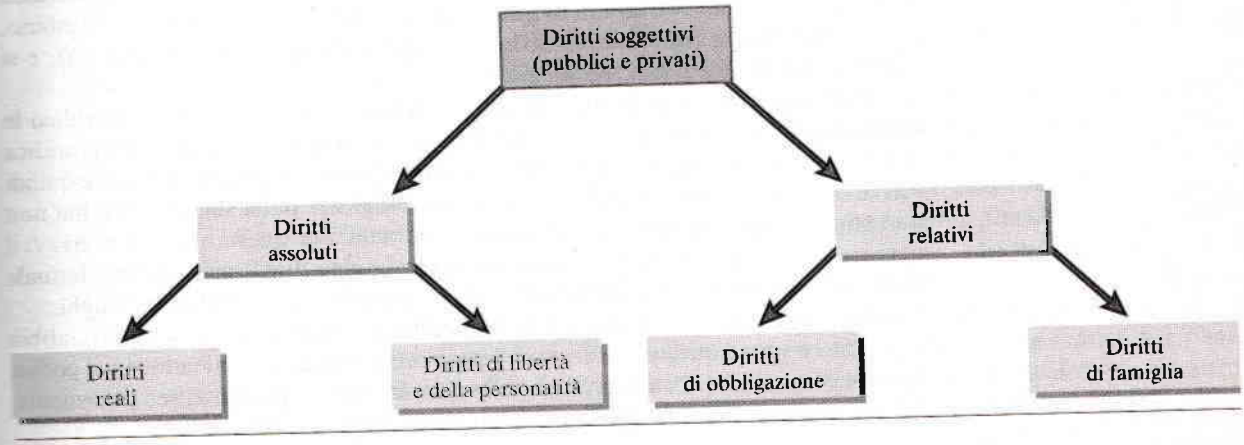

rispettare il mio diritto, vale a dire il pacifico godimento del bene che mi appartiene.

D'altra parte questi soggetti non devono far nulla affinché il mio diritto sia tutelato. È sufficiente da parte loro una semplice astensione, che essi non si intromettano nell'utilizzazione della cosa di mia proprietà.

B) Diritti i libertà e della personalità

Oltre ai diritti reali, la categoria dei diritti assoluti comprende anche i diritti soggettivi pubblici più importanti, e cioè i diritti di libertà e i diritti della personalità. Come detto, dovremo riparlarne più in là.

Diritti relativi:

Occupiamoci adesso dei **diritti relativi**. Questi sono i diritti che attribuiscono al titolare una posizione di vantaggio non nei confronti di tutti, ma solo **rispetto ad una o più persone determinate**. Inoltre, affinché l'interesse tutelato trovi attuazione, è necessario che la controparte (o le controparti) collabori.

A) Diritti di obbligazione

All'interno dei diritti relativi, la sotto-categoria più importante è quella dei **diritti di obbligazione** (detti anche **diritti di credito**). In base ad essi un soggetto può pretendere da una o più persone una prestazione determinata. Ad esempio, nel rapporto di lavoro il datore può pretendere, fondandosi sul contratto e sulle leggi, che il lavoratore metta a disposizione la sua energia lavorativa giornalmente per un certo numero di ore; oppure in un rapporto di locazione l'inquilino è tenuto a corrispondere mensilmente al proprietario il prezzo dell'affitto.

Comprendiamo allora per quale motivo tali diritti si dicono «relativi». Essi tutelano una persona nei confronti di un soggetto determinato, e richiedono in più che quest'ultimo cooperi alla realizzazione del diritto soggettivo. Il debitore deve concretamente fare qualcosa affinché un diritto relativo sia soddisfatto: il lavoratore deve lavorare, l'inquilino pagare il canone, e così via.

B) Diritti di famiglia

L'altro sotto-settore dei diritti relativi comprende i **diritti di famiglia**, vale a dire i diritti reciproci (alla collaborazione, all'assistenza, alla coabitazione, ecc.) che intercorrono tra i membri del nucleo famigliare. Anche in questo caso, infatti, i soggetti titolari del diritto (il figlio nei confronti del genitore, il coniuge nei confronti dell'altro coniuge) sono tutelati nei confronti di persone determinate e, al contempo, hanno bisogno della collaborazione di queste per poter esercitare le loro prerogative.

5.3 Soggetti e oggetti del rapporto giuridico

I **soggetti** del rapporto giuridico sono sia persone fisiche che persone giuridiche. Il primo caso è il più intuitivo. Tutte le persone possono essere, volontariamente o meno, coinvolte in una relazione disciplinata dal diritto: hanno, come si dice nel linguaggio tecnico, **capacità giuridica**. La capacità giuridica è appunto l'**idoneità della persona ad essere titolare tanto di diritti che di doveri**.

Capacità giuridica

Nel caso di una persona fisica, l'arco temporale della capacità giuridica coincide in linea di principio con la vita di questa: sorge con la nascita (anche un bambino, infatti, può essere proprietario di beni, essere nominato erede, e così via), e si estingue con la morte (art. 1 cod. civ.).

Senonché, quando per la costituzione o l'estinzione di un rapporto giuridico la legge richiede anche un atto di volontà da parte della persona, la capacità giuridica non basta più. Un bambino può anche ereditare o ricevere una donazione, e quindi essere coinvolto in un rapporto giuridico a prescindere dalla sua volontà; ma non può stipulare un contratto o firmare una cambiale. Per questi atti volontari (v. il paragrafo successivo) occorre la **capacità di agire**, vale a dire la **maturità intellettuale** necessaria per esercitare autonomamente dei diritti e assumere degli obblighi.

Capacità di agire

Naturalmente è impossibile valutare volta per volta se un soggetto abbia raggiunto o meno questo livello di sviluppo intellettuale. Per tale motivo il codice stabilisce una soglia d'età convenzionale oltre la quale si presume, semplicemente, che il soggetto è nella condizione di provvedere ai propri interessi.

Questa soglia è fissata nel raggiungimento della **maggiore età** al compimento del diciottesimo anno (art. 2 cod. civ.). Peraltro per taluni atti la legge può stabilire un'età diversa: ad esempio nei rapporti di lavoro è sufficiente che il lavoratore abbia compiuto quindici anni (o anche quattordici, in alcuni casi).

D'altra parte questa disciplina non significa che il minore non possa assolutamente acquisire diritti o assumere doveri. Possono farlo in sua vece le persone che ne hanno la **rappresentanza legale**, e che sono normalmente i genitori, oppure un **tutore** nominato dal giudice, quando manchino o siano impediti entrambi i genitori (art. 343 cod. civ.).

Inoltre, con sentenza del giudice, può essere privato della capacità di agire anche il maggiorenne che si trovi in una condizione di abituale infermità di mente che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi (**interdizione giudiziale**: art. 414 cod. civ.). In tal caso il giudice nomina un tutore dell'interdetto (preferibilmente tra i parenti di questo), il quale ha gli stessi poteri di rappresentanza legale del tutore del minore (art. 424 cod. civ.).

Interdizione giudiziale

Se lo stato di infermità non è grave, il maggiore d'età infermo di mente può essere semplicemente inabilitato. Lo stesso provvedimento può essere adottato nei confronti di alcolisti, tossico-dipendenti, sordomuti e ciechi dalla nascita (art. 415 cod. civ.). L'**inabilitazione** comporta che il soggetto possa compiere da solo gli atti più semplici e meno impegnativi (riscuotere un canone, ad esempio). Per tutti gli altri ha invece necessità dell'assistenza di un **curatore** (artt. 394, 424 cod. civ.). Anche il curatore è nominato dal giudice; di solito è il coniuge o il genitore dell'inabilitato.

Inabilitazione

Abbiamo detto all'inizio che tra i soggetti del rapporto giuridico figurano anche le **persone giuridiche**. Queste sono organizzazioni collettive, quali ad esempio il Comune, una società per azioni, un'associazione sportiva. La loro importanza è proclamata con particolare solennità dall'art. 2 Cost.: «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle **formazioni sociali** ove si svolge la sua personalità».

Persone giuridiche

(8.2)

Peraltro la capacità giuridica delle persone giuridiche è comprensibilmente più limitata rispetto a quella delle persone fisiche. Solo queste ultime, ovviamente, godono dei diritti della personalità o esercitano i diritti di famiglia.

Relativamente alle persone giuridiche la distinzione fondamentale è quella tra le persone giuridiche pubbliche, indicate di solito come **enti pubblici** (lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, l'INPS, ecc.), e le **persone giuridiche private**.

All'interno di queste ultime le figure più importanti sono alcuni tipi di **società** per l'esercizio in comune di un'attività economica (art. 2247 cod. civ.), l'**associazione** che persegue scopi diversi (culturali, assistenziali, sportivi, ecc.), e la **fondazione** in cui si ha, come nella società, l'amministrazione di un patrimonio, ma per un fine ideale e non di lucro (un organismo di ricerca per la lotta ai tumori ad esempio, un centro d'assistenza per i minori abbandonati, e così via).

(21.3)

Nel nostro programma di studi la prima, la società, è la figura più rilevante, e di essa pertanto torneremo a parlare in un'altra parte del libro.

In linea di massima gli enti privati per divenire persone giuridiche devono ottenere il **riconoscimento** da parte dello Stato con decreto del Presidente della Repubblica (art. 12 cod. civ.), oppure con decreto regionale per le organizzazioni che operino in ambito regionale (art. 14, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616). Come vedremo, modalità differenti sono previste per l'acquisizione della personalità giuridica da parte delle società.

Riconoscimento

Pertanto le organizzazioni che non hanno chiesto, oppure, avendolo chiesto, non hanno ottenuto il riconoscimento formale della personalità giuridica, valgono come **associazioni non riconosciute**. A queste ultime si applica la scarna disciplina prevista dal codice civile agli artt. 36-38, sulla quale dovremo ritornare in un altro capitolo. In quella sede analizzeremo anche le differenze fondamentali – che

(20.5)

riguardano principalmente il regime patrimoniale – tra la disciplina delle persone giuridiche e quella delle associazioni non riconosciute.

Ma vanno anticipati fin d'ora un rilievo ed una riflessione. Tra le associazioni non riconosciute figurano attualmente anche i partiti politici ed i sindacati, vale a dire organizzazioni collettive di indubbia importanza nei sistemi sociali contemporanei. Partiti e sindacati sono coinvolti in una fitta serie di relazioni riconosciute e regolate dal diritto. Si comportano in sostanza come persone giuridiche – anche se formalmente non lo sono – e di queste tendono anche ad assorbire la disciplina. Questo ci dimostra che molto più forti di un criterio formale di qualificazione – in questo caso, il riconoscimento dello Stato o della Regione – sono ovviamente le dinamiche sociali reali.

Tale osservazione è anche un ammonimento per il prosieguo del nostro corso di studi. Dobbiamo sempre fare attenzione a non ridurre la realtà agli schemi delle leggi, ma a servirci di questi come uno strumento (uno tra i tanti possibili, anche se particolarmente efficace) per capire e interpretare la prima. E questo in base al rilievo generale per cui c'è diritto laddove vi è bisogno di una regolamentazione, di trovare un equilibrio tra posizioni in conflitto, di risolvere una situazione problematica.

Oggetto del rapporto giuridico

L'**oggetto** del rapporto giuridico è un bene: è intorno ad esso che, con poche eccezioni, ruota l'interesse delle persone che danno vita ad una relazione giuridica. Per il codice civile (art. 810) sono **beni** «le **cose** che possono formare oggetto di diritto» (nel senso di un diritto soggettivo: non le cose comuni a tutti, quindi, quali l'aria, l'acqua del mare, ecc.), ed inoltre «le **energie naturali** che hanno valore economico» (art. 814: il gas, l'energia elettrica, ecc.).

Come si vede, il codice tende a circoscrivere i beni alle cose corporali. Ma è indubbio che siano da considerare «beni» anche le cose – per così dire – immateriali, come un'invenzione, un'opera musicale, un marchio, ecc.

Sono molti i criteri di classificazione dei beni. Ne abbiamo appena considerato uno, quello tra beni corporali e beni incorporali. Ma la distinzione più rilevante è quella tra beni immobili e beni mobili.

Sono **immobili** (art. 812, 1° co. cod. civ.) il suolo, le sorgenti, i corsi d'acqua, e tutto ciò che naturalmente (le piante, gli alberi, ecc.) o artificialmente (edifici, case) è incorporato al suolo, anche se in via transitoria (come chioschi o edicole). Per il codice sono anche immobili, per quanto non incorporati al terreno, i mulini, i bagni e in genere tutti gli edifici galleggianti, purché saldamente e permanentemente assicurati alla riva (art. 812, 2 °co).

I beni **mobili** sono «tutti gli altri» (art. 812, 3° co.): tutti i beni, cioè, che non rientrano nella categoria degli immobili. È bene mobile il denaro, i frutti separati dal suolo, i beni di consumo, le energie naturali di cui abbiamo parlato sopra.

5.4 Fatti e atti giuridici

Affinché nasca, si modifichi o si estingua un rapporto giuridico occorre che avvenga «qualcosa» al quale l'ordinamento giuridico riconosca la capacità di produrre degli

Il fatto giuridico

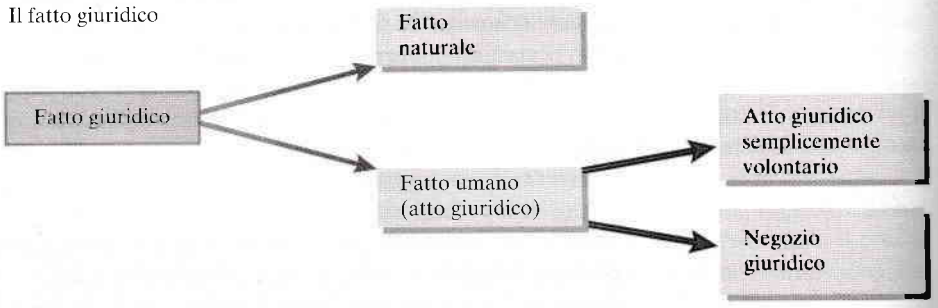

Fatto giuridico

effetti giuridici. Questo «qualcosa» è il **fatto giuridico**: qualsiasi avvenimento appunto, sia naturale che umano, dal quale derivino delle conseguenze giuridiche (vale a dire: significative per uno o più rapporti giuridici).

È un fatto giuridico naturale la nascita di un bambino che fa sorgere degli obblighi da parte dei genitori. Così come sono eventi naturali un'alluvione che modifichi i confini del mio terreno, e quindi il mio rapporto di proprietà, oppure la morte di una persona che dà vita a una successione ereditaria.

Anche da un fatto umano possono derivare conseguenze giuridiche: come, ad es., da una donazione mediante la quale trasferisco la proprietà di un mio bene, da un contratto di vendita, da un incidente stradale che obblighi il responsabile al risarcimento, e così via.

Atto giuridico

In tal caso si parla di fatto giuridico umano o, più propriamente, di **atto giuridico**. «Atto» è, infatti, l'azione dell'uomo, e quindi «atto giuridico» sottolinea l'attribuzione di certi effetti giuridici ad un comportamento umano, consapevole e volontario.

Per quello che abbiamo appena detto, nonostante nel linguaggio giuridico «fatto» designi normalmente, come si è visto, tanto gli eventi naturali che i comportamenti umani, sarebbe in realtà più appropriato riservare il vocabolo solo ai primi.

All'interno degli atti giuridici la distinzione fondamentale è quella tra atti **leciti** ed atti **illeciti**. I primi sono gli atti giuridici che non contravvengono alle prescrizioni del sistema giuridico: un contratto permesso dalla legge, una rinuncia di un diritto disponibile, e così via.

Sono illeciti, invece, gli atti compiuti in violazione del diritto. È un atto illecito il comportamento vietato dalla legge penale (uccidere, rubare, ecc.), o considerato altrimenti pregiudizievole dalle leggi civili. A quest'ultimo riguardo, per il codice civile è atto illecito «qualsiasi fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto» (art. 2043 cod. civ.): un incidente d'auto, un allagamento per una distrazione che provochi un danno al vicino, un petardo usato con imperizia che cagioni un incendio, e così di seguito.

Un'altra distinzione importante è quella tra atti semplicemente volontari e atti che mirano invece a produrre degli effetti giuridici precisi. Nel primo caso «atto giuridico» è qualsiasi comportamento con conseguenze giuridiche che rientra nella sfera di volontà della persona, anche se tali conseguenze non sono volute. Se guido ad alta velocità e provoco un incidente, devo risarcire i danni che ho provocato a persone o a cose: il comportamento è a me imputabile e l'effetto giuridico (la mia responsabilità per i danni) deriva solo da questo, indipendentemente dal fatto che io lo voglia.

Nella seconda categoria degli atti giuridici, invece, affinché si produca un effetto giuridico occorre che il soggetto lo abbia voluto. Non è sufficiente la volontà del comportamento, occorre in più la volontà degli effetti. Se manca questa, mancano anche gli effetti giuridici.

Negozio giuridico

Quando un atto giuridico ha questa particolarità si parla di **negozio giuridico**. Esso consiste pertanto in una **dichiarazione di volontà** attraverso la quale uno o più soggetti perseguono degli obiettivi riconosciuti come leciti dall'ordinamento giuridico.

Nel negozio giuridico gli effetti si producono solo in quanto vi sia la volontà delle parti: è questo dunque il suo elemento distintivo rispetto agli altri atti giuridici. Una donazione realizza il trasferimento di proprietà di un bene solo se voluta effettivamente dal soggetto che si priva di quella cosa, il testamento è valido solo se corrisponde alla volontà della persona, e non è, ad es., estorto con una minaccia, e così via.

5.5 Il contratto

La figura più importante di negozio giuridico è il **contratto**. Questo in quanto esso costituisce la fonte principale delle obbligazioni, è cioè lo strumento tipico (più frequente) per creare dei diritti di credito: vale a dire, come sappiamo, delle aspettative tutelate dall'ordinamento a certe prestazioni da parte di determinati soggetti.

Definizione

La prova più evidente di questo fatto viene dalla realtà di tutti i giorni. Ciascuno di noi conclude quotidianamente più contratti, acquistando una rivista, viaggiando in treno o sull'autobus, scambiando delle cose con un amico, e così via.

La definizione di contratto si trova nell'art. 1321 del codice civile. In base ad esso, il contratto è «**l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale**». Tale definizione ci aiuta a comprendere la differenza che intercorre tra il contratto e gli altri tipi di negozio giuridico.

A differenza del testamento, che è una dichiarazione di una sola parte, ed è quindi un negozio unilaterale, il contratto è un **negozio giuridico** almeno **bilaterale**, richiede cioè almeno due parti, e può essere – e lo è frequentemente – **plurilaterale**, consistere cioè nelle dichiarazioni di volontà di più parti (è il caso, ad esempio, di un contratto di società stipulato da più di due persone).

Inoltre, il **rapporto giuridico** regolato («regolato» in senso ampio: e cioè costituito, disciplinato, estinto) dal contratto deve essere **patrimoniale**. Il rapporto cioè deve riguardare beni o prestazioni valutabili da un punto di vista economico (un terreno, una prestazione d'opera, il lavoro subordinato, ecc.). Questo a differenza dei negozi giuridici del diritto di famiglia che chiaramente non hanno un contenuto di questa natura.

Elementi essenziali del contratto

Tale definizione è integrata dall'art. 1325 cod. civ. In questa disposizione sono indicati analiticamente gli elementi essenziali di cui si compone un contratto, e precisamente: a) l'accordo delle parti; b) la causa; c) l'oggetto; d) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità.

Autonomia contrattuale

Per quanto concerne l'accordo delle parti l'art. 1322, significativamente intitolato «**autonomia contrattuale**», dispone che, nei limiti imposti dalla legge, «le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto». Possono ad esempio decidere il tipo di contratto (vendita, permuta, locazione, ecc.), le modalità di esecuzione, il termine di scadenza della prestazione. Devono soltanto fare attenzione a non contravvenire a disposizioni di legge.

Contratti tipici e atipici

Un'altra manifestazione dell'autonomia contrattuale è la possibilità che le parti hanno di concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare (e che sono i cd. **contratti tipici** regolati dal codice o da altre leggi). In sostanza i contraenti hanno la facoltà di stipulare liberamente dei contratti non previsti dall'ordinamento. In questi casi si suole parlare di **contratti atipici**.

L'esperienza contrattuale ne fornisce numerosi esempi. È un contratto atipico, tra gli altri, il contratto di **portierato**, una combinazione tra un rapporto di lavoro subordinato ed una locazione (il lavoro del portiere in uno stabile, come è noto, è compensato in parte con la concessione di un appartamento). È un contratto atipico anche il **leasing finanziario** (un contratto mediante il quale un bene, ad es. un macchinario industriale, è acquistato da una parte, il concedente, ma concretamente utilizzato da un'altra, il conduttore, dietro il versamento al primo di canoni periodici).

Nell'utilizzo dei contratti atipici l'unico vincolo è rappresentato dalla necessità che gli interessi perseguiti dal negozio siano «meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico» (art. 1322, 2° co.). Ma si tratta, in fondo, di un requisito che vale per tutti i contratti.

Conclusione del contratto

Il contratto, abbiamo visto, nasce dall'incontro di più dichiarazioni di volontà. Orbene, come è intuitivo, affinché il contratto sia concluso è necessario che le

differenti dichiarazioni coincidano: che vi sia, appunto, accordo tra le parti. Nessun problema, ovviamente, se l'accordo è simultaneo: scelgo un mobile, concordo con il venditore il prezzo e le modalità di consegna e il contratto è concluso.

Le cose si complicano un po' quando le trattative non si svolgono nel medesimo contesto di luogo e di tempo, ma intercorrono ad esempio tra persone lontane che si servono della posta o del telefono. In tal caso il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte (art. 1326, 1° co.; ma v. *infra*).

Naturalmente un'accettazione è tale solo se è conforme alla proposta, altrimenti equivale ad una nuova proposta che ha bisogno dell'accettazione del primo proponente (art. 1326, 5° co.). Se un mio amico mi propone per lettera l'acquisto della sua automobile ad un dato prezzo, la mia risposta vale come accettazione soltanto se concordo con le sue condizioni. Diversamente essa varrà come una controproposta che ha bisogno di essere a sua volta integralmente accolta per dar vita ad un vincolo contrattuale.

Presunzione di conoscenza

Sempre ai fini della conclusione del contratto, la proposta e l'accettazione si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario (art. 1335). Pertanto la regola dell'art. 1326 va interpretata nel senso che il contratto è concluso nel momento in cui «si presume» che chi ha fatto la proposta ha conosciuto l'accettazione dell'altra parte. Se accetto per lettera le condizioni di un appaltatore, per provare che il contratto si è perfezionato mi sarà sufficiente dimostrare (ad esempio con la cartolina di ritorno della lettera raccomandata) che l'accettazione è giunta all'indirizzo del proponente.

Causa del contratto

Dopo l'accordo, l'altro requisito essenziale del contratto è la **causa**, e cioè la **funzione economica e sociale** che esso assolve. La causa della vendita è lo scambio di una cosa o di un diritto con un prezzo, quella del contratto d'appalto il compimento di un'opera o di un servizio dietro corrispettivo, quella del contratto di lavoro una prestazione di lavoro in cambio della retribuzione, e così via.

Anche da questi esempi, si evince agevolmente che tutti i contratti tipici hanno una funzione precisa indicata dal codice o dalle leggi: hanno, cioè, una causa.

Il problema dell'esistenza o meno di una causa riguarderà pertanto i contratti atipici, vale a dire quei contratti non previsti dall'ordinamento. Per essi bisogna quindi valutare caso per caso se, come i contratti tipici, abbiano una funzione sociale che ne giustifichi l'impiego (con la formula già esaminata dell'art. 1322, 2° co.: se «siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico»).

Motivi

Diversi dalla causa, che è una giustificazione oggettiva del contratto e vale quindi per tutti i contratti di una determinata categoria, sono i **motivi**, vale a dire le motivazioni soggettive dei contratti. Se la causa di una vendita è sempre la stessa in tutti i contratti di vendita (scambio di una cosa o di un diritto contro denaro), i motivi personali nei singoli scambi saranno i più diversi. Chi vende un mobile può farlo perché vuole disfarsene, o perché giudica conveniente l'affare, o perché ha bisogno di denaro, e così via.

Oggetto

Ulteriore requisito del contratto è l'**oggetto**: vale a dire il bene, il diritto o la prestazione regolati dalle parti con il contratto. Nei contratti più frequenti, i **contratti** cioè che prevedono delle obbligazioni reciproche tra le parti, e si dicono infatti **a prestazioni corrispettive**, gli oggetti sono più d'uno. Nel contratto di lavoro, ad esempio, sono oggetti tanto la retribuzione dovuta dal datore che la prestazione cui è tenuto il lavoratore.

Forma del contratto

Una certa **forma** delle dichiarazioni di volontà è elemento **essenziale** del contratto solo quando è esplicitamente prescritta dalla legge. Altrimenti, in base al principio generale dell'autonomia contrattuale, le parti possono accordarsi come meglio credono: oralmente, per iscritto, per telefono, con un cenno, una stretta di mano. O addirittura tacitamente, senza bisogno di parole o segni particolari, come avviene

quando saliamo sull'autobus e la stipulazione di un contratto di trasporto è semplicemente sottintesa, si ricava cioè dal nostro comportamento.

Nei pochi (ma importanti) casi in cui è invece tassativamente stabilita una forma, se questa manca il contratto è nullo. Quando la legge prescrive una forma particolare essa è, normalmente, la **forma scritta**, e cioè tanto una **scrittura privata** redatta e sottoscritta dalle parti, quanto un **atto pubblico** redatto da un notaio o da un altro pubblico ufficiale autorizzato (art. 2699 cod. civ.).

Forma scritta

(10.5)

In linea di massima se il codice richiede la forma scritta a pena di nullità è sufficiente una scrittura privata. L'atto pubblico ha però un'efficacia probatoria molto più intensa: a tutti gli effetti, e in caso di contestazione in particolare, esso fa piena prova delle dichiarazioni fatte in presenza del notaio o del pubblico ufficiale (art. 2700).

In base all'art. 1350 del codice la forma scritta è requisito essenziale, e quindi prescritta a pena di nullità, nei contratti che trasferiscono la proprietà o altri diritti su **beni immobili** (un terreno, una casa, un chiosco).

5.6 I principali contratti tipici

Vendita

La **vendita** è, come precisa l'art. 1470, il contratto mediante il quale si trasferisce la proprietà di una cosa (un appartamento, un mobile, un libro, ecc.) oppure un diritto (un diritto di credito, di partecipazione ad una società, ecc.) dietro il corrispettivo di un prezzo. L'obbligazione del compratore, ovviamente, è quella di pagare il prezzo (art. 1498). Più ampio il ventaglio di obbligazioni del venditore. Questi infatti, a norma dell'art. 1476, deve:

a) consegnare la cosa al compratore;

b) fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto;

c) garantire al compratore di essere proprietario del bene o titolare del diritto (**garanzia per evizione**; «evizione» equivale a «perdita»); se pertanto il compratore perde la cosa o il diritto (ad esempio in conseguenza di un giudizio promosso da un terzo che dimostra di essere lui il proprietario del bene), il venditore dovrà restituirgli il prezzo e risarcirgli i danni (art. 1483);

d) garantire al compratore che la cosa venduta è immune da **vizi occulti** (cioè non facilmente riconoscibili dal compratore al momento della vendita: art. 1491), che la rendano inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore (art. 1490): un elettrodomestico che non funziona o è pericoloso per chi lo usa, un mobile tarmato, una casa con un difetto di costruzione, e così via; in questi casi il compratore può richiedere a sua scelta o la risoluzione del contratto, facendosi rimborsare il prezzo e restituendo a sua volta il bene, oppure una riduzione del prezzo della vendita (art. 1492).

Permuta

Dalla vendita si distingue la **permuta** nella quale il corrispettivo dello scambio non è il prezzo, ma una cosa o un diritto (art. 1552). Si può quindi scambiare una cosa contro un'altra cosa (è il classico baratto: un libro contro una penna), una cosa contro un diritto (un appartamento contro un diritto di credito), o un diritto contro un altro diritto.

Somministrazione

La **somministrazione** è il contratto mediante il quale una parte si obbliga, dietro il corrispettivo di un prezzo, a eseguire a favore dell'altra prestazioni periodiche o continuative di cose (art. 1559). La somministrazione in sostanza è il tipico contratto di fornitura caratterizzato da una **pluralità di prestazioni** ripetute nel tempo: fornitura di generi alimentari ad un ospedale, somministrazione di energia elettrica o di gas, spedizione di riviste o di giornali in un contratto d'abbonamento, e così via.

Locazione

Un altro contratto molto diffuso è la **locazione**. Con questo contratto una parte, il locatore, si obbliga a far godere all'altra, il conduttore, una cosa mobile o immobile per un dato tempo, dietro un determinato corrispettivo (art. 1571). Quando la

locazione riguarda un bene produttivo, vale a dire un bene in grado di procurare a chi se ne serve vantaggi o profitti (come un'azienda, un fondo, una miniera, ecc.), allora si parla più propriamente di **affitto**.

Affitto

Nella locazione il conduttore non riceve, va precisato subito, alcun diritto reale sulla cosa, ma solo un particolare diritto di credito nei confronti del locatore: il diritto appunto di servirsi della cosa per un **uso determinato** (art. 1587) e per un periodo di **tempo circoscritto**.

A norma dell'art. 1575 le obbligazioni principali del locatore sono le seguenti:

a) consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione;

b) mantenerla in condizioni da servire all'uso pattuito, e quindi eseguire a tal scopo tutte le riparazioni necessarie (art. 1576);

c) garantirne il pacifico godimento durante la locazione.

Al conduttore per converso spetta (art. 1587):

a) di prendere in consegna la cosa e di osservare l'ordinaria diligenza (la cd. diligenza del «buon padre di famiglia»: art. 1176 cod. civ.) nel servirsene per l'uso determinato nel contratto;

b) di provvedere alla piccola manutenzione (art. 1576);

c) di dare il corrispettivo nei termini convenuti;

d) al termine della locazione di restituire la cosa nel medesimo stato in cui l'ha ricevuta, salvo ovviamente il deterioramento a causa del trascorrere del tempo (art. 1590).

La locazione socialmente ed economicamente più significativa, e cioè la **locazione di immobili urbani per uso abitativo**, è disciplinata dalla l. 9 dicembre 1998, n. 431.

Appalto

L'**appalto** è il contratto mediante il quale una parte, l'appaltatore, assume dietro un corrispettivo versatogli dall'altra, il committente, il compimento di un'opera o lo svolgimento di un servizio (art. 1655). L'appaltatore per garantire l'opera o il servizio organizza i mezzi necessari (ordinazione di materiale, assunzione di personale, allestimento di un cantiere) e assume la gestione a proprio rischio.

Contratto di lavoro autonomo

Questi elementi qualificano l'appaltatore come un imprenditore, ed al contempo distinguono l'appalto dal **contratto di lavoro autonomo**. In quest'altro contratto la persona che si obbliga a compiere l'opera o il servizio lo fa con lavoro prevalentemente proprio (art. 2222): un professionista intellettuale quindi (come un avvocato, un commercialista, un consulente del lavoro, ecc.), o un artigiano (il calzolaio, l'idraulico, l'imbianchino).

(19.2)

Del **contratto di lavoro subordinato** e delle differenze con il contratto di lavoro autonomo dovremo parlare in un altro capitolo.

Trasporto

Il contratto di **trasporto** può essere considerato un caso particolare di appalto. In esso il servizio dell'obbligato, il **vettore**, consiste nel trasferire cose o persone da un luogo all'altro sempre, naturalmente, dietro un corrispettivo (art. 1678). Nel trasporto di persone il vettore, oltre a garantire il trasferimento del viaggiatore, deve anche assicurarne l'incolumità (art. 1681). Nel trasporto di cose, invece, all'obbligazione principale si aggiunge quella della custodia dei beni trasportati (artt. 1693 ss.).

Mutuo

Il **mutuo**, infine, è il contratto mediante il quale una parte, il mutuante, consegna all'altra, il mutuatario, una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili (cose cioè che possono essere sostituite senza problemi con altre appartenenti alla medesima categoria: oro con oro, grano con grano, ecc.), e il mutuatario si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e quantità (art. 1813 cod. civ.).

Il mutuo peraltro, salva diversa volontà delle parti, si presume oneroso, vale a dire dovuto con interessi, sicché il mutuatario è obbligato di solito non solo alla restituzione, ma anche alla corresponsione degli interessi (artt. 1815, 1820). È questa la configurazione normale del rapporto nel mutuo più diffuso, vale a dire quello concesso dalle banche (il **mutuo bancario**). Gli interessi sono dovuti nella misura del tasso legale del 2,5% o, come avviene di regola, nella misura più alta stabilita dalle parti (in questo caso è però obbligatoria la pattuizione per iscritto).